

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND**


II. LEGISLATURA

SEDUTA 6^a SITZUNG

18 - 2 - 1953

Presidente - Präsident: ROSA

Vice Presidente - Vize Präsident: MAGNAGO



ORDINE DEL GIORNO

- 1) Progetto di Regolamento Interno del Consiglio;
- 2) Legge-voto: "Estensione dell'assistenza ai profughi a favore degli Alto Atesini rimpatrianti dall'estero";
- 3) Legge-voto: "Concessione di finanziamenti per la costruzione, il reimpianto, la riattivazione di aziende industriali ed artigiane da parte degli Alto Atesini rimpatrianti dall'estero";
- 4) Nomina della Commissione per le Norme di Attuazione;
- 5) Interrogazioni ed interpellanze;

TAGESORDNUNG

- 1) Entwurf zur Internen Geschäftsordnung des Regionalrates;
- 2) Gesetzentwurf zur Vorlage an das Parlament: „Ausdehnung der Betreuung für Flüchtlinge auf die vom Ausland zurückkehrenden Optanten“;
- 3) Gesetzentwurf zur Vorlage an das Parlament: „Bewilligung von Zuschüssen für den Bau, den Wiederaufbau und die Instandsetzung von industriellen und gewerblichen Betrieben von seiten der vom Ausland zurückkehrenden Optanten“;
- 4) Ernennung der Kommission für die Durchführungsbestimmungen;
- 5) Anfragen und Interpellationen;

Trento, 18 febbraio 1953.

PRESIDENTE: avv. Riccardo Rosa.

VICE PRESIDENTE: dott. Silvio Magnago.

Ore 10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STÖTTER: (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta dello 11 febbraio 1953.

PRUNER: (legge il verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna. Il verbale è approvato.

Continua la discussione sul Regolamento Interno. Sezione 4. della Commissione di Convalida.

Art. 22. E' posto ai voti l'art. 22: unanimità.

Art. 23. E' posto ai voti l'art. 23: unanimità.

Art. 24.

BERLANDA: Prima di iniziare l'esame dell'articolo, penso che bisognerebbe trovare il modo di affidare alla Commissione non solo l'esame delle cause di ineleggibilità, ma anche quelle di incompatibilità, altrimenti manca l'organo che verifichi le incompatibilità. Richiamo la Presidenza su questo punto.

GELPI: Faccio presente che la discussione potrà avvenire all'art. 25, al quale presenterò un emendamento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 24: unanimità.

Art. 25. Viene proposto un emendamento all'articolo preletto dei cons. Gelpi, Dalvit e Berlanda. Lo emendamento dice: "Alla 4. riga, dopo la parola "eleggibilità", inserire "o esista alcuno dei casi di incompatibilità", e segue "propone l'annullamento della sua elezione".

GELPI: Volevo far presente che l'articolo è insufficiente, e dobbiamo distinguere fra condizioni di eleggibilità, mancando le quali l'elezione non è valida, ed i casi di incompatibilità, cioè del cumulo delle cariche, nei quali l'eletto deve optare. Questo avviene anche alla Camera e al Senato. Però noi dobbiamo tener presente l'articolo 13 della Legge Regionale sulla elezione del Consiglio Regionale mentre si presenta lo emendamento al Regolamento. C'è una incongruenza, la legge non permetterebbe alla Commissione di Convalida di esaminare i casi di incompatibilità.

BENEDIKTER: C'è l'art. 16.

GELPI: Ma è da discutersi se potrebbe rientrare in questo caso. Faccio rilevare dunque l'incongruenza della legge.

PRESIDENTE: In sede di discussione del Regolamento, la legge non la possiamo emendare.

GELPI: Va bene, presento l'emendamento.

PARIS: L'emendamento mi sembra una proposta eccessiva. Una cosa è la ineleggibilità, e un'altra la incompatibilità. L'incompatibilità dovrebbe sempre dar

modo al consigliere di optare. Ora, se noi inseriamo in questo articolo le cause di incompatibilità, poi viene annullata l'elezione, e mi pare che non siamo nel giusto nemmeno nei confronti della nostra legge elettorale, oltre a quella che è la prassi normale di tutte le elezioni. Quindi bisogna distinguere: invece di un emendamento proporre un articolo a se stante.

GELPI: Anche perché non può portare l'annullamento.

PARIS: Appunto, perché la facoltà del consigliere è quella di optare ciò che crede.

GELPI: Vorrei far presente, tanto più che si può anche accettare l'obiezione di Paris, che la Commissione di Convalida — che praticamente è richiamata dall'art. 66 della Costituzione — è una illogicità patente. E' nato in Inghilterra questo istituto della Commissione di Convalida in base alla divisione dei poteri. L'Inghilterra stessa ora ha rinunciato a questo istituto. Essa è una delle illogicità che esistono nella nostra Costituzione e fu trapassata nel nostro Statuto. Accettiamo l'interpretazione restrittiva dello On. Paris e finiamo bene i compiti della Commissione di Convalida.

BENEDIKTER: Data l'esistenza di questa Commissione di Convalida è pacifico che essa deve occuparsi delle condizioni di eleggibilità. E' evidente che qualche organo del Consiglio deve esistere per occuparsi dei casi di incompatibilità, altrimenti non ci sarebbe nessun organo competente ad accertare i casi di incompatibilità e a invitare il Consigliere a optare. E' logico che questo organo sia lo stesso, altrimenti si dovrebbe crearne un secondo o affidare il compito ad un'altra Commissione, per esempio alla Commissione agli Affari Generali. Credo che la Commissione più adatta allo scopo sia quella di Convalida che ha già il compito di accertare casi di ineleggibilità. Bisognerebbe dire: la Commissione di Convalida ha anche il compito di accertare i casi di incompatibilità e di promuovere la procedura prevista dalla legge.

DALVIT: Sto preparando un articolo che, purtroppo, penso sia superato; un articolo che fissi i compiti della Commissione di Convalida, perché qui non sono segnati. Concordo con quanto detto dall'Assessore Benedikter e dal dr. Gelpi, le norme sulle condizioni di eleggibilità di ciascun consigliere le abbiamo nei seguenti articoli. Basterebbe specificare e aggiungere: "nonché l'accertamento della mancanza di cause di incompatibilità. Se la Commissione di Convalida accerta questa mancanza lo fa presente nella sua relazione.

PARIS: E se ci sono?

DALVIT: Se ci sono le fa presenti, e entra in funzione la legge con gli organi competenti. Così poniamo il problema.

PARIS: Mi pare che si dovrebbe dire "che accerta eventuali incompatibilità, facendo la proposta in Consiglio", perché tutte le proposte della Commissione di Convalida, anche la invalidazione, vengono decise dal Consiglio. Mi pare sia un po' difficile abbinare la questione di ineleggibilità con quella di incompatibilità, per cui sarebbe bene, per fare una cosa organica, concordare un nuovo articolo per sapere quale Commissione deve entrare in campo. Indubbiamente è una manchevolezza del nostro Regolamento, e infatti ci siamo trovati ad esaminare delle posizioni che non ci spettavano.

DALVIT: La proposta dell'on. Paris mi sembra accettabile. Si potrebbe proprio stralciare il titolo "Delle Commissioni", per cercare di concordare fra i membri della Commissione per il Regolamento.

PRESIDENTE: Allora addirittura potremmo comprendere tutto il Titolo, con gli articoli già fatti.

DALVIT: La sezione quarta!

PRESIDENTE: Tutta la Sezione, perché il dott. Dalvit vorrebbe proporre un articolo 26 bis nel quale siano fissati i compiti. Sospendiamo dunque, vuol dire che nel frattempo avremo modo di pensarci.

RAFFAELLI: Mi pare che non si dovrebbe in alcun modo fare quell'abbinamento, fra incompatibilità e irregolarità.

PARIS: Sono due cose diverse.

RAFFAELLI: Le Commissioni di Convalida sono chiamate a esaminare se la elezione in se stessa è avvenuta regolarmente. Oggetto di questa elezione regolare può anche essere un candidato per il quale esistono dei casi di incompatibilità. E' previsto dalla legge che in caso di incompatibilità la nomina non viene confermata, a meno che non subentrino le dimissioni da una carica. Però, anche l'eletto incompatibile può essere convalidato dalla Commissione che ha accertato la non esistenza di alcune irregolarità. Mi pare che, al massimo, si potrebbe concordare con quanto accennato dall'on. Paris o da altri, di affidare alla Commissione di Convalida il compito di segnalare al Consiglio Regionale le incompatibilità, ma non andare più in là.

GELPI: Dobbiamo tenere molto ben distinti i due casi. Da una parte abbiamo la invalidità e la nullità dell'elezione, dall'altro una posizione irregolare che può essere sanata dall'eletto. Questa distinzione deve essere stabilita esattamente. Sarà bene esaminare molto a fondo la questione; perché sono problemi che non

si possono risolvere immediatamente, anche perché la Commissione svolge un potere non legislativo ma giurisdizionale, che potrà quindi valere nelle condizioni di ineleggibilità, ma nelle condizioni di incompatibilità è da discutersi.

BENEDIKTER: Vorrei tuttavia fare presente che necessita fissare l'organo che si occupa dell'accertamento dei casi di incompatibilità e che questo non potrà essere, per ragioni generali, altro che la stessa Commissione di Convalida. Anche nel Parlamento è la stessa Giunta delle Elezioni che si occupa dei casi di incompatibilità, secondo la legge.

PRESIDENTE: Allora si potrebbe approvare lo emendamento proposto dal dott. Gelpi, di completare l'art. 25 con l'aggiunta che la Commissione di Convalida ha il solo compito di accertare la incompatibilità proponendola al Consiglio, e il Consiglio deciderà. E' inutile rimandare la cosa.

RAFFAELLI: La legge prevede la possibilità della convalida anche in caso di incompatibilità, quindi la convalida deve avvenire comunque. Bisogna distinguere bene le due cose: la Commissione convalida qualunque elezione, poi ha un altro compito, semmai, e cioè riservarsi la segnalazione delle incompatibilità. Infatti la legge dice che entro dieci giorni dalla convalida dell'elezione l'incompatibile deve optare. Sono due cose da tenere distinte.

PRESIDENTE: Questo sarebbe un articolo 22 bis.

GELPI: Lo si può inserire dove lo riteniamo più opportuno.

PRESIDENTE: Il cons. Gelpi ritirerebbe l'emendamento presentato prima, e ne presenta un altro che suona così: "Sono compiti della Commissione di Convalida l'accertamento delle condizioni di eleggibilità di ciascun consigliere a norma degli articoli seguenti, nonché l'accertamento dei casi di incompatibilità,,

MAGNAGO: Vorrei fare un emendamento all'emendamento. Qui dice: accertamento dei casi in incompatibilità. Per i casi di ineleggibilità ci vorrebbe la proposta di annullamento dell'elezione, mentre per i casi di incompatibilità basta l'accertamento.

PRESIDENTE: Dice: "a norma degli articoli seguenti,,

MAGNAGO: Ma non "accertamento a norma degli articoli seguenti,,! Bisogna fare delle proposte precise.

PRESIDENTE: Mi sembra che possiamo concordare, ma può essere conveniente riesaminare le proposte e quindi sospendere la Sezione IV. Pongo in votazione di sospendere la sezione IV. per dar modo di fare le cose un po' concretamente: unanimità. Ripren-

deremo l'argomento nel pomeriggio. Passiamo alla Sezione V.: Delle Commissioni Legislative Permanenti.

Art. 34.

DALVIT: Desidero proporre un emendamento sostitutivo all'art. 34 di questo tenore: "Il Consiglio Regionale fissa il numero delle Commissioni Legislative Permanenti ed il numero dei componenti le stesse. Per la nomina e la composizione delle Commissioni valgono le disposizioni previste dall'art. 10. Gli Assessori effettivi non possono far parte delle Commissioni,,. La ragione è che all'art. 34, proposto dalla Commissione, si fa riferimento al numero dei componenti e all'art. 35 si parla del numero delle Commissioni. A me sembra una migliore soluzione non mantenere fisso il numero delle Commissioni in analogia a quello degli Assessorati. Ciò perché potremmo trovarci nella situazione in cui il numero e le competenze delle Commissioni, come fissati dal Regolamento, non corrispondono più alle necessità e alle funzionalità di una organica impostazione del lavoro del Consiglio, creando delle situazioni di disagio. Lasciare impregiudicato il numero delle Commissioni dà la possibilità al Consiglio di deliberare, quando delibera, il numero degli Assessorati, perciò conviene non fissare anche il numero dei componenti le Commissioni. Oggi, per una situazione contingente, il numero di 7 corrisponde perfettamente alla possibile caratura dei singoli partiti e delle rappresentanze linguistiche, ma questa possibilità in futuro non potrebbe essere determinata o, comunque, risolta dall'art. 34, che stabilisce che sono sette i membri delle Commissioni. Per cui propongo di lasciare impregiudicato anche il numero dei componenti le Commissioni per lasciare la competenza al Consiglio.

Si riterrebbe opportuno di omettere la durata in carica di un biennio, perché le Commissioni sono permanenti. Se sono permanenti, intendiamo che, salvo il caso in incompatibilità, esse possono restare in carica tutti i quattro anni. Queste le ragioni per cui presento questo emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE: Leggo l'emendamento presentato da Dalvit, Lorenzi e Erckert: "Il Consiglio Regionale fissa il numero delle Commissioni legislative permanenti ed il numero dei componenti le stesse. Per la nomina e la composizione delle Commissioni valgono le disposizioni previste dall'art. 10. Gli Assessori effettivi non possono far parte delle Commissioni,,.

MENAPACE: Pensavo volesse parlare il Presidente per illustrare le ragioni per cui la Commissione ha creduto di conservare tali articoli identici a quelli del precedente Regolamento. Le ragioni per le quali sul numero delle Commissioni legislative la Commissione del Regolamento Interno si è trovata concorde, almeno nella presentazione dello schema, risiedono nel-

la organicità e funzionalità delle Commissioni legislative stesse. Nella stesura di questo articolo, tre anni fa, quando venne presentato il Regolamento Interno e, già prima, quando il Regolamento provvisorio fu votato dal Consiglio, il criterio fu quello di uniformarsi, per un lato a quanto fanno altre assemblee legislative esistenti nella Repubblica e fuori di essa e, dall'altro tener conto di quella particolare struttura alla quale ha fatto allusione il cons. Dalvit. Infatti possiamo rilevare che in tutte le altre tre Regioni autonome a Statuto speciale, le Commissioni legislative vengono modellate e adattate a quella struttura che le rispettive assemblee hanno inteso dare all'esecutivo e secondo la distribuzione dell'esecutivo; ogni volta si è creata una Commissione Legislativa che rispondesse ad un gruppo di Assessorati. Se questa norma è stata seguita, abbiamo la dimostrazione che il principio è buono, in quanto corrisponde organicamente a una impostazione, la quale, per se stessa, non preclude affatto dei mutamenti, quando tali mutamenti si verificassero nella fisionomia dell'esecutivo. Infatti anche il nostro articolo che parla del rinnovamento delle Commissioni ogni biennio, tiene presenti due ordini di fatti; uno è dato dal mutamento della presidenza del Consiglio e dallo spostamento della sede, cioè dal mutamento della sede del Consiglio Regionale; lo altro aspetto è possibile chiudendosi il biennio nel quadriennio della legislatura e proponendosi da parte del Presidente della Giunta una distribuzione diversa di Assessorati. Il Consiglio è sempre nella condizione di poter mutare la disposizione, salvo riconosca quello che è il contenuto dell'attuale nostro articolo 35 del Regolamento Interno, che dovrebbe essere modificato quando il numero e la struttura degli Assessorati venissero effettivamente cambiati. Trovo che la proposta Dalvit potrebbe semmai riferirsi allo art. 35; su quello è possibile lasciare una certa libertà e latitudine, nel senso di adattare ogni Commissione alla struttura degli Assessorati. Abbiamo, da parte nostra, una conformazione e un consolidamento storico; anche per questo quadriennio si è ritenuto di rispettare quella struttura e distribuzione già adottate nella precedente legislatura. Anche questo ci conforta a ritenere che la distribuzione delle Commissioni rispecchia il lavoro di ciascun Assessore e abbia le sue ragioni di organicità. Com'è ripetuto costantemente negli altri organi regionali a statuto autonomo, in Sicilia ad esempio, la struttura degli Assessorati è differente dalla nostra ma, nelle Commissioni Legislative, le materie sono effettivamente distribuite secondo il quadro degli Assessorati. Così si procede anche nella Sardegna e nella Valle d'Aosta. Quindi, mi sembra, il mutamento dell'articolo lo rende troppo incerto, troppo labile, troppo elastico; ci porterebbe ad essere su un terreno non sicuro. Questa struttura costante ha

qualche difetto che si può rilevare, e che abbiamo rilevato in Consiglio ed in Commissione, sul funzionamento di qualche Commissione, ma si è dimostrato, in complesso, buono, ed ha dimostrato un funzionamento razionale, organico, conveniente e pratico, anche per tutte le ragioni rilevate nell'ultima seduta e che non sto a ripetere. Ridurre il numero delle Commissioni e concentrare maggior numero di membri, sarebbe dannoso per la struttura medesima della nostra Regione, per la scelta dei Consiglieri e per quelle difficoltà che si sono rilevate anche nelle Commissioni di soli sette membri. Altro argomento varrebbe all'art. 34, che rispecchia in modo preciso le disposizioni che valgono in sede nazionale, tanto alla Camera che al Senato, dove, come sappiamo, ogni Commissione Legislativa corrisponde ad un Ministero, o vi corrisponde, se non in modo identico, con qualche abbinamento perché il Senato, ad esempio, abbina i Lavori Pubblici ed i Trasporti, mentre la Camera possiede due Commissioni legislative separate. Ma, in sostanza, la struttura delle Commissioni legislative della Camera e del Senato rispecchia quella distribuzione dei Ministeri, che è ormai classica, e che può subire qualche mutamento a cui subentra poi un'altra Commissione; ma, in sostanza, rispecchia il diagramma medesimo. Abbiamo tante Commissioni legislative quanti sono i compiti attribuiti ai diversi rami in cui si divide l'azione dell'esecutivo. Perciò vorrei pregare di conservare questo art. 34, salvo forse una modificazione che sarei anche disposto a sottoscrivere, per quanto riguarda il numero dei membri. Perché, effettivamente, l'osservazione di Dalvit è aderente alla realtà. Può darsi che il numero dei sette membri corrisponda alla struttura del Consiglio Regionale e può darsi che non corrisponda. Nel nostro caso, anche il calcolo fatto in sede di Commissione non corrisponde alla distribuzione matematica del numero di sette ed è questo numero che possiamo, quindi, mutare, lasciando il numero delle Commissioni a sei. Queste sono le ragioni per cui la Commissione, in linea generale, si è trovata d'accordo su questa fisionomia, salvo provvedere a mutare il numero dei membri, perché il Consiglio, di volta in volta, possa adattare alla struttura delle Commissioni la fisionomia politica dell'assemblea.

PRESIDENTE: Devo rettificare un po'. In seno alla Commissione ci fu una lunga discussione e l'accordo fu tutt'altro che facile. Si riportò il vecchio articolo allo scopo di concludere i lavori della Commissione, ma sapendo che la discussione sarebbe stata riaperta in Consiglio.

MAGNAGO: Come vi ha detto il precedente oratore, in Commissione la discussione di questo articolo è stata lunga. Già da parte di alcuni componenti era stata avanzata la richiesta di ridurre il nume-

ro delle Commissioni ed aumentare eventualmente i componenti delle stesse. Da parte di alcuni c'è stata una certa perplessità e resistenza di fronte a questa proposta, per cui si è lasciato il vecchio testo per sollevare la questione in Consiglio. La proposta Dalvit non si oppone alle due tesi svolte durante le sedute della Commissione, essa dice semplicemente: "il numero verrà fissato dal Consiglio Regionale". Per cui la perplessità su questo argomento in Commissione non ha ragione di essere perché è lasciato insoluto sia il numero delle Commissioni, sia il numero dei componenti le singole Commissioni. Per questo mi sento di accettare la proposta che rimette al Consiglio la decisione definitiva. Quattro anni fa abbiamo stabilito di avere Commissioni in base agli Assessorati allora esistenti, oltre all'Assessorato del Presidente della Giunta. Questi sei Assessorati ci sono ancora, ma domani possono anche essere 9, o 12, o 5, per cui, lasciando insoluto il problema del numero delle Commissioni, si ha sempre la possibilità di adeguare il loro numero qualora ci fosse un cambiamento nel numero degli Assessorati stessi. Se si stabilisce nel Regolamento un numero fisso di Commissioni noi dovremmo sempre provvedere a modificarlo. Può darsi che fra uno o dieci anni venga cambiato numero degli Assessorati ed il Regolamento dovrebbe essere valido ancora. Questo è un vantaggio della proposta Dalvit.

Per quanto riguarda il numero dei componenti, la proposta Dalvit presenta un altro vantaggio. Il numero dei componenti in sette, quattro anni fa fu fissato in base alla configurazione politico-linguistica del Consiglio Regionale; ora la configurazione politico-linguistica del Consiglio Regionale può variare continuamente a vantaggio dell'una o a svantaggio dell'altra, anche in ogni legislatura. Il numero dei componenti le Commissioni dovrà sempre tenere conto della composizione etnica linguistica e politica, per cui si deve stabilire sempre un numero che contenga le diverse rappresentanze politiche e anche la rappresentanza linguistica. Se, dunque, la Giunta Provinciale di Bolzano è composta di 6 elementi, questo è in funzione della situazione linguistica esistente in provincia. La proposta di Dalvit è quindi pratica, perché lascia la possibilità al Consiglio Regionale di adattarsi a situazioni nuove che si possono sempre creare. Concludo accettando questo emendamento che — come ho già detto — non risolve il problema ma lascia al Consiglio Regionale piena libertà.

DEFANT: Ascoltando quanto detto dal Vice Presidente, mi meraviglio che in questa relazione non figurino un solo accenno a questa questione fondamentale, sollevata incidentalmente dal dott. Dalvit.

Nella prima riunione di questo Consesso, avevamo deciso di adottare il sistema delle Commissioni, per collegare l'organo esecutivo con quello legislativo, in

analogia a quanto si fa alla Camera ed al Senato. Sento adesso che ci sono state in Commissione ampie discussioni su questo principio, per trasportare il lavoro del legislativo nell'esecutivo. Si parla del numero delle Commissioni, dei membri e del lavoro in genere delle Commissioni stesse. Credo che in sede di Regolamento — dal momento che c'è la proposta Dalvit — si possano affermare determinati principi fondamentali, da ampliarsi o restringersi a seconda delle necessità. Se si vuole permettere all'esecutivo di svolgere del lavoro concreto nell'amministrazione regionale, e nel contempo permettere al legislativo di controllare l'esecutivo ed esaminare sistematicamente e seriamente i progetti di legge, è essenziale osservare il principio fondamentale congegnato nella formazione politica delle Commissioni. Su questo punto non posso transigere: le Commissioni rispecchiano, in piccolo, il Consiglio.

Il principio della divisione del lavoro attuato nel campo della vita privata è stato assunto successivamente dalle amministrazioni pubbliche; ciò ci viene insegnato dalla vecchia Repubblica Francese, che è maestra in questo campo a tutto il mondo. Questo principio della divisione del lavoro nel campo centrale, nel campo nazionale — i Ministeri, gli Assessorati provinciali ecc. — evidentemente è accettato, nonostante certe incongruenze elementari e fratture. Credo necessario fissare in sede di Regolamento questi due principi. Mi meraviglio, ed entrerò in merito più avanti, che in questa relazione non sia stato citato il dissidio sorto in Commissione, che è una questione fondamentale e quindi di principio. Si parla del criterio adottato dalla Commissione per semplificare e coordinare il lavoro, ma di questa questione fondamentale non si è nemmeno accennato. Noi accettiamo il principio della divisione del lavoro perché è il più razionale esistente oggi, e nessuno ne ha prospettati di migliori, e ciò significa creare nel legislativo un'attività parallela all'esecutivo. Gli inconvenienti del parallelismo rispetto agli inconvenienti della riduzione e dell'aparallelismo delle Commissioni sono di gran lunga inferiori. Prego quindi il Presidente della Commissione di accennare a questo fatto un'altra volta, per non farci trovare sprovvisti di fronte ad una questione che è alla base della attività legislativa e dell'esecutivo. Nella relazione si devono esprimere le opinioni dell'una e dell'altra corrente, affinché il Consiglio possa essere informato di questi problemi.

PRESIDENTE: Guardi, Defant, in questo articolo non si parla della riduzione o diversa composizione delle Commissioni; si tratta solo del come vengono nominate e quante.

DEFANT: Ma nella relazione non c'è neanche un accenno su questo dissidio sorto nella Commissione.

PARIS: Veramente la proposta del dott. Dalvit presenta degli aspetti buoni, perché non è precisato il numero degli Assessorati della Giunta Regionale; tuttavia mi pare che le Commissioni — più che configurarsi sul corrispettivo del numero degli Assessorati che formano la Giunta — abbiano la loro organicità nella distribuzione dei compiti spettanti alla Regione per Statuto. E stando così le cose, l'aspetto negativo viene dato dalla immobilità per quattro anni, anche per il fatto che possono succedere delle modifiche nella Giunta — io non lo auguro, ma assistiamo a cambi di governo assai di frequente! — Ora, che cosa causerebbe ciò? Tutto un rimaneggiamento delle Commissioni con un conseguente periodo di aggiornamento dei Commissari che entrano in nuove Commissioni, travaso dall'una all'altra, ecc. Arrivare ad una riduzione del numero delle Commissioni, pur aumentando il numero dei Commissari, non mi pare una cosa buona, appunto per quanto accennava il cons. Defant. Bisogna arrivare ad una specie di specializzazione, e mi pare che il Presidente del Consiglio aveva impostato questa suddivisione appunto tenendo presenti le competenze specifiche del Consiglio e questo criterio di specializzazione dei singoli Commissari, dove c'è. Mi pare che non si dovrebbe arrivare alla riduzione del numero delle Commissioni perché, per quanto riguarda la rappresentanza proporzionale fra i vari gruppi politici e i due gruppi linguistici, si può sempre arrivare ad un accordo.

MENAPACE: Il collega Paris ha espresso, all'ultimo momento, un parere un po' ottimistico circa quella che è la distribuzione corrispondente al peso politico che si verifica in Consiglio nei confronti delle Commissioni, perché, se mai, è proprio qui che ci può essere legittimamente da parte di ciascuna corrente politica il desiderio di essere rappresentata proporzionalmente. Perciò, come dicevo poc'anzi, la questione del numero dei membri può essere certamente discussa, e su questo l'opinione che abbiamo espressa in Commissione è stata concorde. Quanto alla sostanza dello art. 34, di cui ho parlato prima e per la quale avrei desiderato un'illustrazione del Presidente (che è venuta dopo) la Commissione ha accettato di presentare in Consiglio l'art. 34 come sta, appunto perché non ha preso delle decisioni né diverse, né contrarie. Ma, come potrebbe meglio confermare il Presidente, durante la discussione si è anche affacciata l'ipotesi della riduzione del numero, senza che però tale proposta si cristallizzasse in nulla di preciso, perché si sono valutate le ragioni favorevoli ed i motivi contrari, si sono studiati anche, come necessario e giusto, i gradi delle dosature, per arrivare alla conclusione che riusciva molto difficile accettare la riduzione del numero, tanto per le ragioni illustrate poc'anzi, dell'organicità del

lavoro, quanto per l'apparenza dei consiglieri di diversi gruppi in ciascuna Commissione. Certo il nucleo sostanziale di questo provvedimento, come ha detto il cons. Defant, sta nell'organicità di una Commissione. Questo principio della competenza che sembra un po' labile è invece il nocciolo di tutta la questione. Non è che tale competenza si debba stabilire sulla preparazione specifica che uno abbia, ma sull'interesse che uno ha portato e che desidera portare nella sua attività pubblica sopra un determinato argomento. Occuparsi di un campo estraneo non è vantaggioso per lui, in quanto se ne interesserà ed occuperà con una certa freddezza, e ciò non è utile per la Commissione, alla quale non potrà portare quel contributo che invece, con l'apporto dell'esperienza, diventa più notevole e consistente. Ecco le ragioni per le quali le altre assemblee legislative delle Regioni autonome hanno conservato alle Commissioni quella fisionomia che è stata qui indicata. Questo volevo aggiungere, perché, avendo Defant osservato che nella relazione della Commissione non si era fatta allusione ad un aumento del numero delle Commissioni, era opportuno rilevare che sono stati fatti accenni a numeri diversi da quello di sei, senza proporre una diversa consistenza, né in senso inferiore, né in senso superiore a quello indicato dagli articoli 34 e 35.

DALVIT: L'art. 10 è stato emendato nella prima frase, e adesso si completa con quell'emendamento.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'emendamento sostitutivo è pregato di alzare la mano.

DEFANT: Domando la parola, signor Presidente: La prego di rileggere l'emendamento.

PRESIDENTE: "Il Consiglio Regionale fissa il numero delle Commissioni legislative permanenti ed il numero dei componenti le stesse. Per la nomina e la composizione delle Commissioni valgono le disposizioni previste dall'art. 10. Gli Assessori effettivi non possono far parte delle Commissioni."

RAFFAELLI: Non sono d'accordo con l'emendamento, ma ugualmente se dovesse essere approvato proporrei che sia specificato quando vengono fissate le Commissioni: all'inizio di ogni quattro anni?

DALVIT: Per forza!

RAFFAELLI: Perché per forza?! Bisogna accennarlo, perché sia completo. Lo suggerisco ai proponenti. Ripeto che non sono d'accordo con l'emendamento, ma deve essere chiaro questo.

DALVIT: La dizione qui dice: dura in carica un biennio. Lasciando impregiudicata la durata della Commissione è logico che non si dica da quando esse de-

corrono, perciò potremmo scrivere: "dall'inizio della legislatura".

CONSIGLIERE: Non è meglio lasciare così?

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 34: maggioranza, 3 contrari, 5 astenuti.

Art. 35.

DALVIT: Penso che è logico, dopo la votazione dell'art. 34, sopprimere le parole: "sono 6", e cioè che la frase suona così: "Le Commissioni Legislative hanno competenza — omettendo anche "rispettivamente," — sulle seguente materie". Proporrei anche la soppressione del numero progressivo delle materie.

RAFFAELLI: Mi pare che l'art. 35 dovrebbe essere ancora meno specifico di quanto risulterebbe dalla proposta del dott. Dalvit. Direi piuttosto di sopprimere completamente l'elencazione delle materie trovando una formula generale che richiami le competenze legislative del Consiglio.

GELPI: Mi sembra che la soluzione più logica, dopo la stesura dell'art. 34, sia la soppressione dell'art. 35.

DEFANT: Il dott. Gelpi dice che la conseguenza logica sarebbe l'abolizione dell'art. 35. Io sono del parere completamente opposto. E' evidente che il Consiglio è sovrano di nominare le Commissioni e determinare il numero dei membri delle Commissioni; si può fissare questo principio nel Regolamento, ma non credo che sia necessario un atto legislativo per determinare questo diritto. Ma una cosa è certa, che il Consiglio è chiamato a fissare e regolare i rapporti fra l'organo esecutivo e il legislativo. Non è ammissibile assolutamente, per il prestigio del legislativo ed anche dell'esecutivo, lasciare le cose incerte. Non occorre determinare in questo momento il numero delle Commissioni, perché l'organo legislativo dovrà sempre uniformarsi alle necessità dell'amministrazione regionale, ma è necessario fissare determinati principi universalmente accolti. Se dopo quattro anni di esperienza neghiamo questi principi di collaborazione fra esecutivo e legislativo, commettiamo un errore fondamentale; infatti la prossima legislatura potrà essere composta da elementi completamente nuovi, e la nostra esperienza si deve tramandare attraverso i Regolamenti e le Leggi. E' necessario pertanto, appunto per questo, regolare i rapporti fra questi due poteri, fissando quei principi che formano la base democratica. Colui che propone questo emendamento, tiene presente l'effetto di questi rapporti? Tiene presente tutta l'esperienza fatta in altri campi con questo sistema di rapporti? Quando noi abbiamo accettato la disciplina del parallelismo fra esecutivo e legislativo, abbiamo accettato un principio fondamentale della democrazia, e ciò per permettere

all'esecutivo di lavorare con serietà e con celerità. Noi abbiamo accostato ad un Assessore una certa Commissione per evitare la formazione più o meno illegittima delle Commissioni stesse e per permettere ai membri di affermare subito la sostanza del lavoro e le proposte presentate. Quando abbiamo accettato il principio del parallelismo delle Commissioni agli Assessorati, abbiamo accettato il principio della omogeneità politica, perché non volevamo che in alcun caso, nelle Commissioni, prevalesse la minoranza sulla maggioranza, anche se assente. Ciò in omaggio al rapporto politico esistente in Consiglio. Il rispetto del rapporto fra esecutivo e legislativo l'abbiamo sempre osservato, presenti o no i membri della maggioranza. Questa testimonianza, credo, la maggioranza ce la può dare. Noi conosciamo e rispettiamo la maggioranza in questo Consesso, ma desideriamo che anche la minoranza possa prendere parte attiva al lavoro delle Commissioni. Non ritengo necessario fissare il numero delle Commissioni, perché questo dipende in parte dai criteri dell'esecutivo. E' sempre necessario comunque fissare nel Regolamento il principio del parallelismo del lavoro, della divisione del lavoro e della omogeneità politica. Osserviamo quanto è accaduto in Francia, dove — a detta di quei costituzionalisti — nelle grandi Commissioni parlamentari, composte di ben 44 membri, si sono formate delle incrostazioni di interessi particolarissimi, con notevoli influenze d'affari, al punto che le Commissioni controllavano il Governo al di là di quello che era legittimo e necessario. Cioè chi faceva gli affari pubblici non era più l'esecutivo ma la Commissione. Non faccio riferimenti alla Rivoluzione Francese, che sarebbe esagerato; faccio però osservare che perfino nella vecchia Francia le Commissioni, che affiancavano i Ministeri, erano addirittura 30 o 40. Vorrei che anche questo Consiglio, nel suo V. anno di esperienza, ammettesse che questi principi devono essere sempre osservati e fissati nel Regolamento.

GELPI: Mi sembrava evidente che quando si parla di Commissioni Legislative Permanenti si dovessero tener presenti tutte le competenze del Consiglio Regionale in materia legislativa. Importa quindi relativamente che vengano sopprese le materie. Propongo di inserire almeno "il credito", che non è iscritto nell'elencazione delle materie.

BENEDIKTER: Dopo la votazione sull'art. 34 è necessario trarre alcune conseguenze per l'art. 35. Credo che sarebbe opportuno limitarsi alla soppressione dell'inciso "sono sei ed.", lasciando la ripartizione delle competenze con la elencazione delle materie. Il Consiglio potrà poi, per necessità che si prospetteranno, diminuire il numero delle Commissioni, ma è meglio mantenere una ripartizione delle materie in modo che

si possano fare le assegnazioni di competenze alle singole Commissioni. Ciò anche per la ragione che attualmente funzionano sei Commissioni, fino a che il Consiglio non avrà diversamente deliberato. Ora questa elencazione di competenze rimane sulla falsariga esposta nell'art. 35 e una eventuale soppressione di questa ci costringerebbe a una immediata deliberazione sui compiti delle sei Commissioni. Propongo quindi la soppressione della numerazione dei sei settori di competenza, dell'inciso "sono sei ed.", e della parola "cooperazione," (poiché essa concerne la elaborazione della legge sulla vigilanza delle cooperative, e rientra nella attività dell'Assessorato agli Affari Generali) che potrebbe essere sostituita con "il credito..".

ERCKERT: Come firmatario di questo emendamento specifico che si tratta appunto di eliminare il numero di sei, dato che si lascia al Consiglio la facoltà di fissare il numero delle Commissioni; si intende anche che la ripartizione dei compiti e delle competenze deve essere fatta in modo diverso da quello previsto finora. Quindi si mantengono le parole "Affari Generali, Finanze e Patrimonio, Agricoltura e Foreste, ecc.," e si omette la numerazione. Domani il Consiglio può fissare una Commissione denominata "istruzione e lavori pubblici," e bisogna lasciare la possibilità di spostare la competenza dall'una all'altra Commissione. E' una formalità.

GELPI: Sono contrario alla soppressione della parola "cooperazione," perché è una competenza stabilita dallo Statuto. Si deve anche inserire la parola "credito," com'era la vecchia dicitura dell'Assessorato e della Commissione Legislativa.

PRESIDENTE: Secondo l'emendamento firmato da Dalvit, Erckert e Amonn l'art. 35 suonerebbe così: "Le Commissioni legislative hanno competenza sulle seguenti materie: Affari Generali, Finanze e Patrimonio, ecc.," e lì cadrebbe la numerazione. Chi è d'accordo con questo emendamento?

SCOTONI: Prima c'è quello di Gelpi, soppressivo.

PRESIDENTE: Non esiste. Ai voti, prego alzare la mano: maggioranza favorevole, 7 astensioni.

Pongo ai voti l'art. 35 emendato: approvato con 7 astensioni.

Art. 36. C'è un emendamento all'art. 36, sostitutivo, a firma Magnago, Amonn, Dalvit, che suonerebbe così: "Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dal Consiglio fossero richieste.

Le Commissioni hanno facoltà di formulare, anche in linea di elaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia,

un testo proprio da sottoporre al Consiglio unitamente al testo del proponente.

Qualora la Commissione non presenti un testo proprio, la discussione in Consiglio ha luogo sul testo del proponente corredato dalle varianti eventualmente formulate dalla Commissione..

MAGNAGO: Questo emendamento cambia più formalmente che sostanzialmente l'art. 36. Il testo primitivo diceva: "La discussione in Consiglio ha luogo sul testo approvato dalla Commissione corredato dalle eventuali varianti, ecc.," L'emendamento dice "qualora la Commissione non presenti un testo proprio, la discussione in Consiglio ha luogo sul testo del proponente corredato dalle varianti eventualmente formulate dalla Commissione.. Al comma precedente si è aggiunto: "Unitamente al testo del proponente.. Si è abbreviata e migliorata la formulazione.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo all'art. 36, testè letto: maggioranza, 6 astenuti.

Art. 37. Qui c'è una serie di emendamenti. Li leggo in ordine di presentazione. Emendamenti presentati da Scotoni e Raffaelli: "primo comma, dopo le parole "inviati," della 2. riga; aggiungere "entro sette giorni,;" alla terza riga, dopo la parola "legislativa," aggiungere "che si riunisce per iniziarne l'esame entro i successivi dieci giorni,;"

4. comma, 3. riga, dopo la parola "disporrà," inserire "sollecitamente,;"

9. comma, 2. riga, sostituire le parole "della minoranza," con le parole "dei dissenzienti,."

Altro emendamento a firma Molignoni, Flaim, Paris: al 4. comma, aggiungere "nel minor tempo possibile,;" invece Scotoni dice: "sollecitamente,."

Emendamento aggiuntivo a firma Molignoni, Flaim e Paris all'8. comma, alla fine, "tenute nel debito conto le competenze specifiche degli stessi,."

Altro emendamento a firma Magnago, Dalvit, Amonn, al primo comma: Modificare come segue: "I disegni di legge regionali, i progetti di leggi-voto ed i voti sono presentati alla Presid. del Consiglio e da questa inviati ai consiglieri, alla competente Commissione Legislativa, nonchè comunicati alla Giunta Regionale,."

Al secondo comma, modificare l'inizio come segue: "Se un disegno di legge o un progetto di legge-voto... ecc.,"

Analogamente al terzo comma: "Qualora un disegno di legge o un progetto di legge-voto,."

BRUGGER: Propongo che si facciano gli emendamenti comma per comma.

PRESIDENTE: E' quello che stiamo facendo. Qualcuno spiegherà gli emendamenti.

DALVIT: L'emendamento tende a inserire la parola "voti," nel senso che essi vengano considerati come leggi e esaminati attraverso la Commissione. Secondo una determinata impostazione, in base all'art. 29 dello Statuto bisognerebbe emettere leggi-voto; perciò dare ai voti la forma di legge. Interpretando però l'art. 29 in senso estensivo possiamo affermare che il Consiglio può emettere voti. Sarà bene quindi portare questi voti all'esame delle Commissioni Legislative, come avviene per i progetti ed i disegni di legge regionali di iniziativa della Giunta, dei consiglieri o di altri.

L'ultima aggiunta, cioè "sono comunicati alla Giunta Regionale," tiene conto dell'esigenza della Giunta di conoscere formalmente il progetto di legge-voto o il voto, prima di emettere il proprio pensiero, in sede di Consiglio Regionale.

RAFFAELLI: Non posso illustrare i quattro emendamenti comma per comma, perché, almeno i primi tre, sono legati, hanno lo stesso senso. Si tratta di segnare con un rollino di marcia le iniziative legislative siano esse di provenienza della Giunta Regionale, siano esse di provenienza consiliare, perché la indeterminazione in cui è stato redatto l'art. 37 può far insabbiare un qualsiasi progetto di legge.

PRESIDENTE: Si sta parlando dell'emendamento Dalvit, poi passeremo al Suo.

RAFFAELLI: Sull'emendamento Dalvit sono d'accordo, è integrativo.

PRESIDENTE: Rileggo: "I disegni di leggi regionali, i progetti di legge voto ed i voti, sono presentati alla Presidenza del Consiglio e da questa inviati ai Consiglieri, alla competente Commissione legislativa, nonché comunicati alla Giunta Regionale."

Qui invece sorge la discussione: questi voti devono essere inviati anche alla Commissione. Questo mi sembra eccessivo.

NARDIN: I progetti, ma non i voti.

MAGNAGO: Qui viene affermata una questione di principio. Si potrebbe specificare se la legge-voto deve passare all'esame della Commissione e se anche il voto deve sottoporsi a questa procedura, pur non essendo una legge. Se il principio è che tutto quanto viene discusso in sede di Consiglio Regionale deve prima passare attraverso il vaglio della Commissione legislativa, per una valutazione, allora si possono includere anche i voti. Certo che c'è differenza fra voto e legge-voto, ma se si vuole adottare questo principio, si possono includere anche i voti.

ALBERTINI: L'art. 29 dello Statuto dice "Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse,

il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti." Vi è una distinzione: "Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta Regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo." Per cui anche i voti acquistano l'importanza di una legge, ma hanno una caratteristica legislativa indipendente. Perciò praticamente, dall'art. 29 si dovrebbe dedurre che i voti non vengono presentati se non hanno le strutture di un progetto di legge. Perciò, quando in materie dove non abbiamo competenza, presentiamo un voto alle Camere, è evidente che esso deve avere una formulazione e un carattere legislativo, e la Camera dovrà esprimersi. E' una questione, un principio di ordine pratico il presentare questi voti alle Camere con la formulazione e con la struttura di carattere legislativo. Certo che è una questione di secondaria importanza, e potremo anche presentare i voti e progetti di voto senza che siano prima sottoposti alla Commissione Legislativa, demandando a questa solo i progetti di legge voto. Non so se il dr. Dalvit insiste, ma potrebbe anche lasciare le cose come prima.

RAFFAELLI: Vorrei fare osservare una cosa: l'art. 29 parla di materie di non competenza del Consiglio Regionale; per cui la Presidenza si troverebbe in difficoltà tutte le volte che dovesse attribuire all'esame di una Commissione uno di questi voti che riguardino materie non di competenza, per cui la Commissione non esiste. Il Presidente dovrebbe cercare la Commissione che tratta materie affini. Forse si crea una difficoltà pratica a prescindere il passaggio in Commissione di semplici voti, appunto per la infinita quantità di materie su cui possono essere formulati i voti. Ciò lo faccio presente al proponente per vedere se non sia il caso di scindere i voti dal progetto di legge-voto e dalle leggi.

DEFANT: Credo che la Commissione per il Regolamento abbia trattato l'argomento con eccessiva fretta perché questo doveva essere portato in sede di Consiglio già risolto. Così il Consiglio deve ancora ritornare su argomenti di dettaglio; questa è un'osservazione al lavoro della Commissione.

MAGNAGO: Ci sono gli emendamenti presentati.

DEFANT: In merito all'argomento trattato è da notarsi che l'art. 29 è una valvola di sicurezza, perché dà al Consiglio la possibilità di intervenire in campi che sono di esclusiva competenza statale. Credo che questo Consiglio avrà modo di intrattenersi su voti che trattano materie di grande importanza. Sarebbe quindi bene lasciare alla discrezione del Presidente del Consiglio che i voti — ne cito uno, i rapporti con le società idroelettriche — che non possono essere formulati in legge, presentati da un consigliere o da un

gruppo di consiglieri, fossero anche sottoposti alla Commissione Legislativa. Se ci fosse una questione pendente da risolvere con la Montecatini, il Consiglio potrebbe formulare un voto: in questo caso, le Commissioni all'Agricoltura e all'Industria e Commercio potrebbero avvalorare questo voto con dati precisi e farlo inoltrare al Ministero competente. Questo strumento del voto è importantissimo, perché le competenze regionali sono molto ristrette. Quindi sarebbe bene, come affermava il dr. Dalvit, che il Presidente decidesse di volta in volta se il voto deve essere sottoposto alla Commissione o inoltrato immediatamente al Consiglio.

NARDIN: Penso che non dobbiamo burocratizzare troppo il voto. Ad esempio, il voto sui mutilati a quale Commissione va?

MAGNAGO: Alla Commissione alle Attività Sociali.

NARDIN: Penso che i progetti-voto sarà bene che siano esaminati, mentre i voti vengano al Consiglio anche senza istruttoria ed appoggio. Le petizioni al Senato e alla Camera possono essere lette all'Assemblea ed avere la stessa efficacia del voto presentato dal Consiglio Regionale al Parlamento, alla Camera ed al Senato. Sarei quindi d'accordo con Albertini, se però venisse scisso il problema dei voti da quello dei progetti-voto.

MAGNAGO: Il criterio d'inclusione del voto ha due motivi. Il criterio generale che tutto sia trattato come legge, che tutto ciò che viene esaminato dal Consiglio sia vagliato dalla Commissione; il secondo motivo che ha spinto i proponenti a presentare l'emendamento è perché in Parlamento il voto segue la stessa procedura dei progetti di voto. I voti, i progetti di voto e le leggi-voto vengono inviate con la stessa procedura dal Presidente della Giunta Regionale al Governo. Tutti vengono trasmessi al Parlamento, perciò hanno uguale valore davanti a questi. Si potrebbe obiettare che i voti non formulati con articoli come i progetti di legge potrebbero anche non passare alla Commissione. Si possono anche tralasciare i voti, ma non le leggi-voto. Le leggi-voto ed i voti vanno al Parlamento, e qualche volta sarebbe bene che il voto possa passare al vaglio della Commissione Legislativa per uno studio più profondo. Propongo di mettere in votazione questo emendamento comprendendo i voti, e un emendamento escludendo i voti, mantenendo i progetti di legge.

NARDIN: Se tutto si sottopone alla Commissione, ci si impiega troppo tempo. Va bene che non sono tenuti in grande considerazione i voti del Consiglio Regionale, ma se un voto deve passare all'esame della Commissione e poi al Consiglio arriveremo alla discussione del voto due mesi dopo e la legge che auspi-

cavamo sarà stata già discussa ed approvata dalla Camera in una determinata maniera. Bisogna quindi rendere più sollecito e più agile il voto, che è meno impegnativo del progetto; quest'ultimo deve essere esaminato nella sostanza e formulazione anche dalla Commissione.

MOLIGNONI: Potrei rinunciare alla parola perché, in sostanza, ha espresso il mio parere il collega Nardin; secondo me il voto non può passare al vaglio della Commissione per il suo carattere di tempestività che, in linea di massima, ha sempre. Per esempio, il voto per i mutilati si sta trascinando da 15-20 giorni, mentre invece aveva valore se era in concomitanza...

ALBERTINI: E senza l'esame della Commissione!

MOLIGNONI: Con il manifesto dell'Associazione Mutilati in campo nazionale.

MAGNAGO: Propongo al Presidente che metta in votazione una prima formulazione dove sono inclusi i voti e i progetti di voto da sottoporre all'esame della Commissione, e un'altra dove sono compresi i progetti senza i voti.

DALVIT: Al dr. Magnago proporrei una soluzione di compromesso: escludiamo i voti nell'affermazione generale e aggiungiamo la dizione "a discrezione del Presidente anche i voti possono essere inviati alla Commissione Legislativa...". Così diamo la possibilità al voto di essere sottoposto o no all'esame della Commissione, e secondo l'urgenza, il proponente esprimerà il suo desiderio.

MOLIGNONI: Allora io direi "a discrezione del proponente".

DALVIT: Sì, questo può essere conciliativo. Presento un emendamento. E' d'accordo il dr. Magnago?

NARDIN: Il Consiglio può sempre decidere che il voto passi alla Commissione.

BRUGGER: Volevo domandare se nell'emendamento Dalvit è contenuto il criterio che anche le proposte di legge-voto passino alla Giunta Regionale e non soltanto alla Commissione Legislativa: non sono d'accordo con questo. Non vorrei che la Giunta Regionale avesse la possibilità di controllare tutte le proposte di legge che arrivano alla Presidenza del Consiglio. Noi abbiamo, in base all'art. 53 dello Statuto, la possibilità della presentazione di leggi per iniziativa popolare. Perché la Giunta Regionale deve venire a conoscenza immediatamente appena c'è una proposta di legge? Dobbiamo separare il potere legislativo e il potere esecutivo. Dobbiamo fare una distinzione chiara, tenere ben distinti gli organi. Non sono d'accordo che questi progetti di legge vadano alla Giunta Regionale.

MAGNAGO: Vorrei spiegate al dr. Brugger che quando un progetto di legge arriva alla Presidenza, sia esso di iniziativa consiliare o di iniziativa popolare, esso viene spedito a tutti i consiglieri. Nei consiglieri sono compresi i membri della Giunta. In questi ultimi due anni ho sempre spedito i progetti di legge contemporaneamente a tutti i consiglieri, procurando che la Commissione si riunisca.

Alla Giunta non si dà comunicazione solo come singoli membri della Giunta, anche perché ha il diritto di esprimere poi, in Consiglio, in merito a questi progetti di legge un'opinione come Giunta. Infatti, se mando il voto e la legge solo ai singoli consiglieri, la Giunta Regionale potrebbe dire che ufficialmente non ha preso posizione perché, come Giunta, ufficialmente non è mai stata messa al corrente di questa iniziativa legislativa. E' una formalità, ma la Giunta Regionale è un organo e il Consiglio è un'altro organo. La Giunta Regionale può, in sede di Consiglio, avere un suo atteggiamento, che assume in base al progetto che le è stato dato ufficialmente.

NARDIN: Può esprimersi anche senza che le sia stato inviato.

MAGNAGO: Ma può dire che non l'ha avuto e perciò non si esprime.

DEFANT: Qualche volta i voti, per noi almeno, hanno maggior significato della presentazione di una legge. Una legge può essere difettosa nella forma o nella sostanza, ma il voto esprime un orientamento e qualche volta un pensiero preciso del Consiglio. Ci si dovrà occupare anche di materie non di stretta competenza consiliare ma statale, interessanti in modo particolare la Regione. In questi casi sarebbe bene che il voto fosse accompagnato da uno studio particolareggiato dal punto di vista legislativo, tecnico ed amministrativo, e perciò è necessario che taluni voti espressi dal Consiglio siano studiati dalla Commissione competente. Per questo ritengo necessario che il Presidente del Consiglio abbia la facoltà di volta in volta di sottoporre un voto della Giunta e rispettivamente un voto di consiglieri alla Commissione competente, affinché studi e presenti le sue relazioni da spedire al Parlamento. Le legge-voto sulla Trento Malè fu esaminata con qualche cognizione di causa, perché la Commissione del Consiglio studiò tutto il problema sulla scorta dei suggerimenti e degli studi fatti dalla Giunta Prov., dalla Commissione provinciale e successivamente dal Consiglio. Praticamente la legge-voto sulla Trento-Malè non fu più studiata dalla Commissione perché essa era già a conoscenza di tutto sulla Trento-Malè.

PRESIDENTE: Non parliamo di quell'argomento!

DEFANT: Cito solo un esempio, sig. Presidente, da esso sorge la necessità che alcuni voti del Consiglio

siano accompagnati da un serio studio della Commissione competente, perché alcuni riguardano fatti molto interessanti, con interessi formidabili.

SCOTONI: Credo che, forse, la cosa più opportuna sarebbe escludere i voti. Malgrado che l'emendamento presentato da Dalvit in un primo tempo mi sembrasse risolvere la cosa, ripensandoci sono arrivato ad una diversa conclusione. Primo: I voti hanno una meta diversa: un voto trasmesso al Parlamento viene comunicato al Parlamento, e questi non deve normalmente prendere alcuna decisione. Un disegno, un progetto di legge di origine regionale deve in qualche modo essere preso in considerazione, sia pure per essere respinto. Secondo: Le Commissioni sono organi prevalentemente tecnici e i voti esprimono un desiderio generico. Esaminiamo quello dei mutilati: che cosa doveva fare la Commissione? Studiare la relazione sui mutilati? Mi sembra di no. Un voto espresso in altra materia, su questioni idroelettriche: dovrà la Commissione studiare i problemi tecnici? Credo normalmente di no. Però può avvenire che sia necessario questo, che il voto sia formulato con un tale preciso obiettivo, con tale esattezza da rendere necessario uno studio. Allora il Consiglio, quando prende in esame il voto, lo deferisce alla Commissione perché questa approfondisca lo esame e faccia una relazione in proposito. Su quello dei mutilati penso che nessuno proporrà che si esamini la legislazione sui mutilati, ma su altri argomenti con aspetti tecnici rilevanti il Consiglio potrà deferire. Durante la discussione generale avevo accennato all'opportunità che le proposte di legge-voto passino alla Commissione, che tutte abbiano quel vaglio che può risultare utile ed anche necessario. La trasmissione dei progetti alla Giunta non so se sia utile o meno, perché allora la Giunta dovrà in un certo senso prenderli in considerazione e allora in Consiglio si dovrà dire: questa è la relazione della Commissione, questa è l'opinione della Giunta. Allora sarà obbligatorio che la Giunta si esprima. Io lascierei invece quella prassi che è stata usata finora. Credo che sia stata anche usata alla Camera. Ogni membro della Giunta ha avuto il progetto; se la Giunta rileva che in quel determinato progetto vi sono proposte che devono essere oggetto di una deliberazione collettiva lo fa, ma non dobbiamo noi rendere obbligatoria la cosa in tutti i casi.

BRUGGER: Sono convinto che la Giunta Regionale non abbia da dare alcun parere come organo sulle leggi di iniziativa consiliare. Se volessi domandare al Presidente della Giunta Regionale un parere su di una legge di iniziativa consiliare e il Presidente della Giunta Regionale mi rispondesse, non come Presidente della Giunta ma come avvocato consigliere Odorizzi, allora la Giunta Regionale non ha niente a che dire. Non ho mai visto in nessuno statuto o regolamento un

articolo che obblighi la Giunta Regionale a prendere posizione su leggi di iniziativa consiliare. Per questo sono contrario che la Giunta Regionale sia formalmente informata del contenuto dei progetti di legge di iniziativa consiliare o di iniziativa popolare.

AMONN: Siamo un partito molto democratico. Sono di una opinione diversa di quella espressa dal dr. Brugger prima. In seno al Consiglio, la prima domanda fatta da alcuni consiglieri su una legge-voto fu: che posizione prende la Giunta? Giustamente l'avv. Odorizzi ha risposto: "Noi non siamo incaricati di prendere posizioni, ma è utile che ne siamo a conoscenza, così da poter dire che in Giunta ne abbiamo discusso, e come Giunta daremo un parere nostro e il Consiglio rimane sovrano". Non trovo niente di male e credo che potrebbe facilitare la discussione.

MENAPACE: Nella formula di questo emendamento bisogna distinguere alcuni aspetti che concordano e che discordano nei confronti di altre disposizioni, provvedimenti e di altri criteri dello Statuto Speciale e di altre leggi nostre.

Per esempio non corrisponde al vero che una legge-voto oppure un voto del Consiglio abbiano, di fronte alla Camera, lo stesso significato; tanto è vero che anche i voti o gli ordini del giorno accettati magari ad unanimità da una Commissione legislativa della Camera o del Senato possono essere perfettamente trascurati dal plenum, cioè possono essere tenuti in conto relativo o in nessun conto, com'è accaduto moltissime volte. Un voto o un ordine del giorno non sono leggi di alcun genere; quindi l'atteggiamento, di fronte ad esse, è molto incerto e dipende da un complesso di circostanze nei confronti del contenuto del voto o ordine del giorno; ma non è mai impegnativo. Perciò, sulla parte che riguarda il voto sarei del parere di escludere la necessità del passaggio alla Commissione, e mi pare che su questo ormai, il Consiglio, sentite le diverse voci, sia concorde. Quanto alla legge-voto in se stessa e per quello che è il riverbero nei confronti del Parlamento centrale, la procedura è indicata nell'art. 29. La Camera e il Senato esaminano la legge-voto o attraverso il plenum o attraverso le commissioni legislative e si esprimono per l'accettazione o per la ripulsa o per la modifica di quella che è la tesi regionale contenuta nella legge voto. Nei confronti, poi, della presentazione alla Giunta direi che, indubbiamente, è utile che la Giunta conosca il contenuto della legge voto; però non possiamo introdurre come criterio tassativo che si faccia nei confronti delle leggi-voto quello che non è prescritto per le leggi di iniziativa consiliare, per le quali non è prescritto che esse vengano esaminate dalla Giunta Reg. nel senso che la Giunta debba esprimere un suo parere. Quindi, a maggior ragione, non possiamo chieder-

lo per le leggi-voto, almeno in quanto le leggi-voto siano di iniziativa consiliare, poiché ad esempio nella Sardegna abbiamo numerose leggi-voto proposte dalla Giunta, accettate e funzionanti in questi ultimi due anni, 1951 e 1952. In quanto la legge voto sia d'iniziativa consiliare, essa deve seguire la stessa trafila che segue una legge regionale d'iniziativa consiliare, deve, cioè, essere presentata al Consiglio senza che obbligatoriamente e precedentemente la Giunta abbia dato su tale disegno il suo parere. E' evidente che per ragioni tecniche, connesse alla distribuzione dei progetti, la Giunta viene a conoscerne il contenuto ed è anche assai probabile che essa esprima il suo parere. Che sia detto in modo tassativo che un disegno di legge-voto di iniziativa consiliare debba passare alla Giunta, mi sembra un eccesso nei confronti di quello che è prescritto per la legge regionale. In materia, non possiamo chiedere più di quanto si richiede per proposte di leggi su materie di competenza nostra.

DEFANT: La pratica in questi quattro anni ci ha insegnato che i rapporti fra la Regione e gli organi centrali sono tenuti dalla Giunta e precisamente dal suo Presidente. Questo è un fatto politico ed amministrativo di enorme importanza, e se lo svalutiamo in un qualsiasi momento della nostra attività legislativa potremo incontrare degli ostacoli. La realtà è questa: al centro, chi rappresenta la Regione è il Presidente della Giunta. Se egli delega qualche Assessore la responsabilità cade sempre sulla persona del Presidente. Per questo, siccome dovremo sollevare problemi di enorme importanza, è evidente che il Presidente della Giunta non solo deve essere informato di questi problemi, ma, quale rappresentante del potere, dare il suo parere. Non dico che sia vincolante per l'oltro ed il funzionamento di questo voto, ma è bene che noi lo conosciamo il pensiero del Presidente della Giunta, perché egli rispecchia le intenzioni dell'organo centrale. Perché personalmente, per quanta volontà abbia, non potrei mai fare i viaggi e prendere contatti, come fa il Presidente della Giunta. Con ciò si rispetta la assoluta indipendenza dell'Organo legislativo da quello esecutivo, cosa che, del resto, sono sempre stato il primo ad affermare in questa sede, ma riconosco l'assoluta necessità del parere del rappresentante dell'organo esecutivo.

PRESIDENTE: Per evitare delle ripetizioni, faccio presente che ci sono tre emendamenti al primo comma. Il primo emendamento dice "I disegni di legge regionali, i progetti di legge voto e i voti sono presentati alla Presidenza del Consiglio e da questa inviati ai consiglieri, alla competente Commissione legislativa, nonché comunicati alla Giunta Regionale".

Poi un altro emendamento aggiuntivo dice: "A discrezione della Presidenza, i voti possono essere pre-

sentati direttamente al Consiglio,, a firma Magnago, Dalvit e Amonn.

E poi bisognerebbe intercalare fra l'uno e l'altro la proposta fatta da Scotoni e Raffaelli "entro sette giorni,, da aggiungere al primo comma.

MAGNAGO: Propongo di non intercalare le parole "entro sette giorni,, finché non è votato tutto l'articolo, altrimenti si accende un'altra disputa. Finché non è votato tutto l'articolo si può sempre ritornare sul primo comma.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'art. 37 che comprende: "I disegni di legge regionali, i progetti di leggi voto e i voti sono presentati alla Presidenza del Consiglio e da questa inviati ai consiglieri, alla competente Commissione legislativa, nonché alla Giunta regionale. A discrezione della Presidenza, i voti possono essere presentati direttamente al Consiglio,,. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: maggioranza favorevole, 3 astensioni.

Pongo in discussione la limitazione del tempo proposto da Scotoni e Raffaelli.

RAFFAELLI: Ho già detto che si tratta di stabilire un tempo determinato, minimo e massimo, entro il quale la proposta di legge deve percorrere la sua strada ed arrivare al Consiglio. Diversamente resta alla discrezione della Presidenza, del Presidente della Commissione competente, e quindi il proponente, sia esso la Giunta o un gruppo consiliare o un singolo consigliere, non hanno alcuna garanzia del curriculum di questa proposta. Quindi delle tre prime modifiche, due sono tassative. Nel determinare un numero d'ordine si è ritenuto, da parte dei proponenti, di fare solo una raccomandazione, senza dare al Presidente un termine fisso.

PRESIDENTE: Adesso parliamo solo del primo.

BERLANDA: Ho ponderato questa proposta. Ritengo che sia un limitare eccessivamente i poteri della Presidenza perché sarebbe più opportuno fissare un termine ultimo entro il quale la Presidenza debba inviare i progetti di legge. Altrimenti si formerebbe un ordine di presentazione sicuramente naturale dal punto di vista della cronologia, ma innaturale per l'importanza dei progetti di legge, provengano essi dalla Giunta che da iniziativa consiliare. Vorrei proporre di lasciare alla Presidenza una più ampia discrezione su disegni di legge sia della Giunta che consiliari, e se si devono fare limitazioni alla Presidenza del Consiglio siano fatte come termine ultimo di presentazione eventuale. Cioè lasciare alla Presidenza un termine di 30-50 giorni perché come si verifica e si è verificato in passato, ci sono momenti di particolare ingombro, per cui progetti sicuramente più importanti ven-

gono accantonati per rispettare la cronologia di progetti presentati prima. Esprimo quindi particolarmente parere contrario a questa limitazione. Occorre invece discrezione maggiore alla Presidenza nell'operare circa la presentazione e messa a disposizione dei progetti di legge delle varie parti, fissare alla Presidenza un termine ultimo da non superare.

MAGNAGO: Sono d'accordo con quanto in linea generale ha detto l'Assessore Berlanda, sebbene debba rilevare che non ha parlato dal suo seggio, come prescritto dal Regolamento, e potrei quindi anche non prenderne notizia. Però, vorrei dire che quanto ha proposto il dr. Raffaelli ha il suo scopo. Il Consiglio Regionale, avuto il progetto di legge, volendo, potrebbe sabotare in qualche modo la pertrattazione di questo progetto di legge. Per impedire questo bisogna stabilire un termine, altrimenti può succedere che vengano sabotate dalle iniziative consiliari specialmente di partiti di minoranza. Questo non è possibile che lo faccia l'attuale partito di maggioranza, ma potrebbe anche succedere! Per questi motivi è bene che anche il Presidente del Consiglio debba avere dei termini fissi. Il termine di 7 giorni è troppo ristretto. Qui dice "alla Commissione,, ma non specifica se la Commissione debba trattare entro sette giorni. Ogni disegno di legge deve essere ciclostilato e tradotto, e non è possibile farlo in un termine così breve. Io farei la proposta di tre settimane.

SCOTONI: Questo termine possiamo fissarlo anche "entro sei mesi,, ma dovrebbe avere un certo collegamento con il termine che hanno le Commissioni per esaminare il provvedimento. Le Commissioni hanno il termine di un mese, dunque si pensa che una Commissione sia in grado di studiare una legge, fare una relazione, modificare, ecc. in un mese e non si pensa che in dieci giorni si possa spedire il progetto! Non c'è rapporto fra i due termini stabiliti. Per quanto riguarda la preoccupazione dell'Assessore Berlanda, che cioè si possa ad un certo punto determinare una concorrenza negativa fra i vari progetti di diversa importanza, i termini non hanno incidenza; perché la Commissione può benissimo, avendo in cantiere altri progetti di maggiore importanza, deliberare di esaminare prima il progetto più importante e riservare ad un secondo tempo l'altro progetto, e può eventualmente chiedere alla Presidenza una proroga sui termini per l'esame del progetto. Non pongo la questione dei 7 giorni, perché credo si potrebbero aumentare, dovendo esserci una attrezzatura per fare queste cose in sette o otto giorni. Alle volte dichiariamo urgente una legge che da mesi si trascina, e il Commissario del Governo avrebbe il diritto di dire: se ci impiegate 15 giorni per distribuire un progetto, potreste anche lasciare un mese di tempo per vedere se esso sia legittimo o no. Se invece diamo

la dimostrazione di procedere con rapidità, allora possiamo anche chiedere agli altri di essere rapidi. E' avvenuto per qualche progetto di legge che fra la data di distribuzione ai consiglieri e la trattazione in Consiglio sono trascorsi tre mesi, e poi si è chiesto al Governo di abbreviare i termini.

MAGNAGO: Propongo 15 giorni, se i firmatari sono d'accordo.

SCOTONI & RAFFAELLI: D'accordo.

DEFANT: E' un punto importantissimo. Credo che il dott. Raffaelli abbia commesso un errore, perchè ha affermato il principio del termine. Infatti nessun provvedimento legislativo o amministrativo è senza termini. Il termine è assolutamente necessario. L'idea è stata successivamente perfezionata dall'Assessore Berlanda, il quale ha detto che bisogna stabilire un ultimo termine. Accetto questa conclusione, perchè credo che il termine da Lei presentato sia troppo breve, appunto per l'importanza che possono assumere sia i progetti che i voti stessi. Se si vuole studiare seriamente ci vuole tempo!

RAFFAELLI: Non si tratta di studiare, bensì di trasmettere.

DEFANT: Il termine posto da Raffaelli è troppo breve.

RAFFAELLI: Per la trasmissione alla Commissione abbiamo già concordato 15 giorni.

DEFANT: Non per studiare.

RAFFAELLI: Non certo per la Commissione abbiamo chiesto il termine!

DEFANT: Allora scusate l'errore, ma la voce non è giunta fino a me.

PRESIDENTE: Al secondo comma c'è un altro emendamento che dice "se un disegno di legge o un progetto di legge-voto riguarda materie non... ecc.". Chi è d'accordo con questo emendamento?

RAFFAELLI: C'è un altro emendamento al primo comma!

MAGNAGO: Quello dei sette giorni?

RAFFAELLI: No, un altro, distribuito ai consiglieri.

PRESIDENTE: Alla terza riga, dopo la parola "legislativa", aggiungere: "che si riunisce per iniziarne l'esame entro i successivi dieci giorni.". Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, che prevede il termine di 15 giorni per la diramazione dei progetti di legge: unanimità.

Veniamo all'altro, secondo cui la Commissione che ha avuto la comunicazione, deve iniziarne l'esame entro i successivi dieci giorni.

SCOTONI: Dice "iniziare", vero?

PRESIDENTE: Chi è d'accordo su questo emendamento? Unanimità.

L'altro emendamento al secondo comma, invece di dire "se un disegno di legge o una proposta di legge", dice "se un disegno di legge o un progetto di legge-voto.". E' posto ai voti: unanimità.

3. comma, emendamento: "qualora un disegno di legge o un progetto di legge-voto... ecc.". E' un emendamento esclusivamente di forma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

4. comma, un altro emendamento: dopo la parola "disporrà", aggiungere "sollecitadamente", e l'altro: minor tempo possibile..

SCOTONI: Ritiriamo l'emendamento "sollecitadamente".

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo "nel minor tempo possibile": maggioranza, 1 contrario.

8. comma: C'è un emendamento aggiuntivo alla fine del comma: "tenute nel debito conto le competenze specifiche degli stessi", a firma Molignoni, Flaim, Paris.

MOLIGNONI: Anche questa è una raccomandazione, come quella del "sollecitadamente", specialmente poi dopo la situazione che si è creata con il rinnovo di quelle Commissioni e l'aggiunta di nuove competenze che prima non erano previste. Quindi anche questa è a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE: Comunque, chi è del parere di vararlo, vota sì, che non è d'accordo vota no, è semplice! Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo, appena letto: respinto.

9. e ultimo comma, 2. riga, sostituire le parole "della minoranza", con le parole "dei dissenzienti".

RAFFAELLI: Mi pare di dover illustrare tale proposta, perchè ho colto delle espressioni di sorriso da parte di alcuni che dimostrano di non aver inteso il senso. Non è questione di forma, ma di sostanza. Le Commissioni come sono composte? Non sono composte di maggioranza omogenea e di minoranza omogenea; nella Commissione si può essere determinata una dualità di minoranze che dissentono dalla relazione di maggioranza per motivi diversi, di più, per motivi antitetici. Per questo lascerei la possibilità — sperando che questo si verifichi in pratica il meno possibile — che anche due consiglieri di minoranze, diverse di mentalità ed orientamento, presentino due conclusioni,

due relazioni negative e contrarie alla conclusione della relazione di maggioranza, ma diverse fra di loro. Non sono d'accordo su quella legge per il motivo "x", il mio collega pure di minoranza, ma di altra formazione e di altra mentalità, non è d'accordo nemmeno lui, ma per ragioni completamente diverse. Se si dice "di minoranza", si costringono i diversi membri delle minoranze ad essere d'accordo anche quando non lo sono, mentre dicendo "dissenzienti", si dà ad ognuno la possibilità di esprimere il proprio parere e il proprio punto di vista.

ALBERTINI: Anche negli altri articoli parliamo sempre di maggioranza e di minoranza. Possiamo dire "delle minoranze". Perché introdurre un altro termine, che trova riferimento solo qui, e non altrove? Se si costringono due minoranze, abbiano il diritto di presentare relazioni distinte l'una dall'altra. Ma "dissenzienti", è un termine nuovo che non troviamo in altri articoli!

SCOTONI: Potrebbe essere uno della maggioranza!

ALBERTINI: Ma diventa minoranza anche quello!

DALVIT: E' una questione di forma, perché minoranza è uguale a dissenzienti; perciò per venire incontro, se interpreto bene il pensiero di Raffaelli, si potrebbe dire così: "E' facoltà della minoranza e dei singoli componenti la stessa". Se aggiungiamo "I singoli componenti la stessa", abbiamo la possibilità di una relazione unica e di più relazioni di minoranza.

SCOTONI: D'accordo!

DEFANT: Abbiamo dei precedenti in Provincia, dove abbiamo presentato tre relazioni di minoranza.

RAFFAELLI: Noi avevamo messo dissenzienti, perché il termine minoranze è troppo generico. Con questo termine si intende già un piccolo gruppo o due gruppi, mentre noi facevamo riferimento alla possibilità che un singolo consigliere personalmente dissenta da tutti i suoi colleghi. Quindi dissenziente, che porta l'inconveniente del termine nuovo, oppure la formula di Dalvit che mi pare esprima questo concetto.

PRESIDENTE: Dott. Dalvit, sta presentando lo emendamento?

DALVIT: Sì, se è necessario.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Dalvit, Scotoni, Raffaelli, che propone di inserire dopo "della minoranza", le parole "o dei singoli componenti la stessa"; approvato a maggioranza.

Pongo in votazione l'art. 37 con gli emendamenti già approvati: unanimità.

La seduta è sospesa e si riprende alle ore 15.

(ore 13).

Ore 15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Art. 38. C'è un emendamento aggiuntivo proposto da Scotoni e Raffaelli che dice: "Il Presidente del Consiglio, ricevuto da una Commissione il testo dei disegni o delle proposte di legge e le rispettive relazioni, qualora non ritenga opportuna una apposita convocazione, ne inserisce la trattazione nell'Ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio, tenendo presente il numero d'ordine di cui all'art. 94 del presente Regolamento".

SCOTONI: Il nostro Regolamento Interno taceva su questa possibilità prevista dallo Statuto. Se eventualmente dovesse verificarsi la procedura è già fissata.

BERLANDA: C'è un emendamento anche al 94.

PRESIDENTE: Lei, nel proporre l'emendamento, tiene conto dell'emendamento presentato anche all'art. 94?

SCOTONI: Sì.

PRESIDENTE: E' un po' difficile richiamarsi allo articolo già emendato, perché Lei ha proposto all'art. 94 l'emendamento: "sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo"; quindi, secondo la Sua proposta, i progetti di legge dovrebbero essere contrassegnati con un numero progressivo. E' l'intervento che aveva fatto stamane l'Assessore Berlanda. Vuol dire perché non era d'accordo, Assessore Berlanda?

BERLANDA: Mi pare che fosse superato, perché se si inserisse nel Regolamento l'emendamento proposto da Scotoni e cioè che la Commissione può deliberare di anteporre qualche disegno di legge, non c'è più motivo che rimanga il numero d'ordine...

PRESIDENTE: Il numero d'ordine nelle leggi che vengono presentate c'è già. E' una formalità che è stata osservata, però faccio una osservazione a quello che dice l'Assessore Berlanda: nel caso che la Commissione mandi alla Presidenza del Consiglio due leggi, senza nulla decidere sulla precedenza dell'una o dell'altra, il Presidente del Consiglio può mettere all'ordine del giorno del Consiglio quella del numero precedente o viceversa? Questo vorrei sapere.

SCOTONI: La proposta è fatta semplicemente per contraddistinguere la presenza dei disegni di legge al-

la Commissione; siccome non è detto che si deve seguire il numero d'ordine che hanno i vari progetti che vengono presentati, la Commissione può differire l'esame, senza bisogno di una disposizione che lo dica espressamente in base a considerazioni di altra natura. Quell'ultima parte vuol dire che, a parità di importanza e di preparazione, si segue il numero d'ordine. Ma la parte fondamentale è quella precedente.

PRESIDENTE: Con questa interpretazione può essere accolto?

SCOTONI: "Tenendo presente!",

MAGNAGO: O "possibilmente,!"

SCOTONI: "Anche,, è meno, è un elemento che vale.

ALBERTINI: "Possibilmente,,."

SCOTONI: Sono d'accordo con "possibilmente,,."

PRESIDENTE: Con questa modifica "possibilmente,,", metto in votazione l'emendamento aggiuntivo: unanimità.

Art. 38 bis, di nuova formulazione, proposto da Raffaelli e Scotoni: "Alle proposte di impugnativa di legge o di atti aventi valore di legge della Repubblica, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per le proposte di legge. Qualora l'applicazione dei termini stabiliti nel presente Regolamento rendesse impossibile o difficile il rispetto dei termini fissati nella legge sul funzionamento della Corte Costituzionale, il Presidente del Consiglio è tenuto a prescrivere alle competenti Commissioni delle scadenze di tempo che consentano al Consiglio di deliberare sull'argomento entro il termine utile per le presentazioni delle impugnative,,."

Vuole illustrarlo, dott. Scotoni?

SCOTONI: L'ho già illustrato.

PRESIDENTE: Se noi dobbiamo impugnare una legge sulla Repubblica che consideriamo lesiva degli interessi regionali, è stabilita questa procedura, in modo che questi termini che noi ci diamo possono essere sufficienti per rientrare nei termini dell'opposizione alla legge, secondo il regolamento della norma costituzionale. Chi è d'accordo con l'art. 38 bis è pregato di alzare la mano: approvato.

Art. 39. Al 6. comma c'è un emendamento di Raffaelli e Scotoni, aggiuntivo, alla fine del comma, delle parole: "e a tal fine gli viene data regolare comunicazione delle convocazioni,,". Questo emendamento stabilisce che il consigliere proponente deve essere invitato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

7° comma, emendamento Scotoni e Raffaelli, che dice: Sostituire la parola "l'autore,, con "il primo fir-

matario,,. E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Al terz'ultimo comma, emendamento proposto da Scotoni e Raffaelli che dice di aggiungere le parole "che la Giunta intende fornire,,. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Per gli altri due commi non sono previsti emendamenti.

Metto in votazione l'art. 39 con gli emendamenti approvati: unanimità.

Art. 40. Qui, siccome non abbiamo stabilito quanti membri deve avere una Commissione, e "quattro,, voleva dire prima la maggioranza, rettifichiamo il termine con "se la maggioranza,,."

ALBERTINI: D'accordo, è evidente.

PRESIDENTE: Pongo in votazione questo emendamento: unanimità. Con l'emendamento approvato pongo in votazione l'art. 40: maggioranza, 1 astenuto.

Art. 41. E' posto ai voti l'art. 41: unanimità.

C'è la proposta di Raffaelli e Scotoni di un art. 41 bis di nuova formulazione: "Qualora una legge approvata sia rinviata a termini dell'art. 49, comma 1. dello Statuto, il Presidente del Consiglio provvede a notificare immediatamente a tutti i Consiglieri la motivazione del rinvio e rimette il provvedimento alla competente Commissione. Questa lo restituisce entro quindici giorni alla Presidenza con le osservazioni e le proposte del caso. Qualora la Commissione ritenga di non poter espletare il proprio compito entro il termine predetto, può richiedere al Presidente una proroga, che, se accordata, non potrà essere comunque superiore ad ulteriori giorni quindici.

Il Presidente del Consiglio, ricevute le conclusioni della Commissione, convoca entro i quindici giorni successivi il Consiglio, in modo che questo possa riesaminare il provvedimento,,."

Lo ritiene già illustrato, dott. Scotoni?

SCOTONI: Sì.

PRESIDENTE: Come Presidente, direi che l'ultimo comma sarebbe inaccettabile, perché può darsi che la legge, sulla quale si può discutere, non sia così urgente da proporre la convocazione della Commissione e rispettivamente del Consiglio.

SCOTONI: Facciamo un mese!

PRESIDENTE: E' per non fare una apposita convocazione, se non ci fosse il motivo. Il Vice Presidente lamenta che quindici giorni per la restituzione potrebbero essere pochi.

MAGNAGO: Per una legge complessa, dove c'è un lungo testo di rinvio con varie questioni giuridiche,

la Commissione talvolta non è in grado in 15 giorni di compiere un dettagliato esame e di fare una relazione con le proposte e le controproposte.

SCOTONI: Facciamo 30 giorni!

MAGNAGO: Facciamo un po' di più e lasciamo anche la proroga.

ALBERTINI: Vorrei chiedere appunto i motivi di questo 41 bis, che evidentemente non sono molto chiari, in quanto "il Presidente del Consiglio provvede a notificare immediatamente ecc.", (legge l'emendamento 41 bis). Basterebbe, secondo me, che qualora una legge approvata sia rinviata, il Presidente del Consiglio la trasmetta alla Commissione competente per il riesame eventuale, perché poi ritorna in Consiglio Regionale come una qualsiasi altra legge. Ci vogliono dei motivi particolari per accogliere questo 41 bis. Anche i termini così perentori devono avere una motivazione, che non si trova... Evidentemente quando una legge viene rinviata, dobbiamo avere il tempo per ristudiarla, consultarci con la Giunta e fare tutti i passi necessari. Ora, la notificazione al Consiglio ed a tutti i consiglieri che valore ha? Ed i 15 giorni che motivo possono avere? E' opportuno sentire il pensiero del proponente.

MAGNAGO: Sono d'accordo di elevare il termine di 15 giorni a 30, e lasciare poi al Presidente la facoltà di dare un'altra proroga di 15 giorni, perché veramente quei rinvii — ne ho visti 4 nella Provincia di Bolzano, vedi per esempio il rinvio della legge sul maso chiuso — richiedono altro che 15 giorni di studio! Bisogna consultarsi con la Giunta, prima di fissare l'atteggiamento da seguire. L'altra cosa detta da Albertini non mi sembra giustificata, perché è previsto dal Regolamento che quando arriva un progetto di legge, questo viene trasmesso ai consiglieri, alla Commissione ed alla Giunta. Ora c'è il testo del rinvio che dalla Presidenza viene ciclostilato ed in 48 copie mandato alla Commissione ed a tutti i consiglieri, perché è bene che tutti i consiglieri, anche se non fanno parte della Commissione, vedano il testo del rinvio ed avanzino eventuali proposte. Lascierei detto che il testo del rinvio venga spedito a tutti i consiglieri, perché ciò si fa anche con le leggi. Solo vorrei proporre che il termine di 15 giorni previsto dal primo comma sia portato a 30, e così pure all'ultimo comma: da 15 giorni a 30. E' bene che venga regolata anche la questione del rinvio, che non era regolata dal vecchio regolamento e nemmeno prevista.

SCOTONI: Accetto la proposta del Vice Presidente; il resto è stato sufficientemente spiegato. Il motivo, per cui propongo che venga informato il Consiglio è anche questo: si tratta di leggi, di provvedimenti, sui

quali il Consiglio ha già deliberato, ritenendo la cosa necessaria ed in qualche caso urgente; e quindi potrebbe essere chiesta anche successivamente l'urgenza, anche per l'esame da parte della Commissione. D'altra parte non mi sembrava giusto prendere noi più tempo di quello che concediamo al Commissario del Governo, e cioè i rituali trenta giorni. Se vogliamo riservarci un po' di tempo, siamo padroni di farlo; si tratta di avere una maggiore o minore opinione circa la nostra funzionalità, e meglio del Vice Presidente e del Presidente nessuno lo può avere. Accetto la sua opinione.

PRESIDENTE: Mi pare che siamo d'accordo sulla variazione dei due termini da 15 a 30. La parola al dott. Erckert.

ERCKERT: Mi sembra che questa procedura assomigli troppo alla procedura civile, che fissa diversi termini per la presentazione di diverse scritture. In questo caso sono ben d'accordo che il testo del rinvio di una legge venga dato al consigliere perché possa prenderne visione ed esprimere la propria opinione; ma quando si tratta di una legge un po' complessa, per la quale vi sono questioni giuridiche da risolvere, studi profondi, contatti da stabilire con il Governo, non mi sembra assolutamente sufficiente il termine di 30 o 45 giorni. La legge sul Maso chiuso può servire d'esempio. Che cosa facciamo noi in Consiglio se la Commissione fa una proposta, o, peggio ancora, se la stessa non è in grado di fare delle proposte? Il Consiglio non può far altro che rinviare tutto il progetto ai proponenti, sia la Giunta, sia un gruppo di consiglieri. Quindi la prima parte per me va bene, mentre non posso accogliere il principio di fissare un termine, entro il quale una legge deve essere riformata e riveduta dalla Commissione e dal Consiglio.

PRESIDENTE: Come Presidente sarei stato anch'io del parere di Erckert. Infatti mentre avevo accettato in pieno la prima parte dell'articolo, l'ultima parte l'avevo messa fra parentesi, come l'ho ancora, perché avevo i miei dubbi, in quanto appunto, come dice Erckert, può darsi che non ci sia neanche la convenienza di portare in Consiglio il testo del rinvio, perché il proponente stesso può desiderare di attendere finché non abbia fatto certi passi presso il Governo ed altri. Comunque vedremo l'esito della votazione.

PARIS: Mi permetto chiedere al Presidente del Consiglio se tutti i disegni di legge rimangono in vita o decadono col decadere del mandato, perché finora nel Regolamento non ho trovato niente in merito. Non so che fine abbiano fatto le leggi antincendi, cooperative, ecc. Sono decadute in analogia a quanto avviene alla Camera o no?

PRESIDENTE: Non sono decadute affatto, in quanto tutte le leggi, ad eccezione di una, sono state ritirate o sospese per perfezionamenti ulteriori ecc., anche perché i nuovi Assessori le vogliono prendere nuovamente in esame, per poi ripresentarle al Consiglio.

PARIS: Allora bisognerebbe dirlo, mi pare!

PRESIDENTE: In genere sono state ritirate.

PARIS: Bisogna dirlo!

PRESIDENTE: Stiamo parlando dell'art. 41 del Regolamento, e non ho qui l'elenco delle leggi ritirate. Se Lei mi domanda di una legge singola Le so dire dov'è.

PARIS: Capisco che Lei non può sapere queste cose; ci vorrebbe il Presidente della Giunta!

PRESIDENTE: Le singole leggi Le so dire dove sono, a che stadio sono. Mi domandi di una singola legge.

PARIS: Per esempio: quella antincendi?

PRESIDENTE: E' stata ritirata dall'Assessore agli Affari Generali.

PARIS: Anche questo ritiro, fatto singolo di un Assessore, mentre è già passata in Consiglio, non mi sembra troppo ortodosso.

MITOLO: Alla Camera lo fanno?!

PARIS: Quando è già approvata, già votata?! Altra sarebbe ben comodo che il Ministro potesse ritirare arbitrariamente una legge!

MAGNAGO: Non è mai stata votata la legge!

PARIS: Sì, è stata votata!

MAGNAGO: La legge sulle cooperative?

PARIS: Quella sulle cooperative!

MAGNAGO: L'Assessore non lo può dire! Questo progetto di legge fu consegnato dal precedente Assessore due mesi fa alla Presidenza del Consiglio, e la Presidenza del Consiglio non lo inoltrò alla Commissione, perché c'erano alle porte le nuove elezioni. Il nuovo Assessore si assume una certa responsabilità per questa legge, e può avere il diritto di ritirarla, per avallarla con la sua firma. Così stanno le cose. Non si può parlare di ritiro definitivo, perché in questo caso ne deve essere data comunicazione al Consiglio, dato che la legge è già in possesso dei consiglieri. Comunque, se Lei ritiene che questa materia venga regolata, può fare una proposta.

PARIS: Vorrei spiegare questo giudizio. Molte volte l'Assessore che subentra ad un altro, si trova, in un

certo senso, vincolato all'operato dell'Assessore precedente. Non è magari d'accordo, ma per un certo senso di rispetto ripresenta la legge tale qual'è. Se invece la legge decade, il nuovo Assessore ha, mi pare, più ampia libertà di apportare quelle correzioni che egli ritiene opportune. Vorrei sentire anche il Consiglio. Non ne faccio una questione grave, comunque è una cosa da esaminare e risolvere.

PRESIDENTE: Bisogna prima di tutto vedere in che stadio sono le leggi che Lei vuole far decadere, perché se una legge fosse già stata approvata dal Consiglio...

PARIS: Quella no, è legge per noi, anche se non è firmata.

PRESIDENTE: E restituita dal Commissario del Governo come non accettabile, allora no; ma se una legge non è stata ancora portata in Consiglio, ritengo che non ci sia nulla da dire, perché appartiene ancora alla Giunta che la può rimaneggiare come vuole, o al proponente, che può anche ritirarla. Quindi credo che una regolamentazione in questo senso non sia possibile.

ALBERTINI: Ci potrebbe essere una legge proposta da un consigliere, che cessa dal suo mandato...

MOLIGNONI: La fa sua un altro consigliere...

PRESIDENTE: Se qualcuno non la fa sua, essa decade; questa è logica conseguenza. Dovete portarmi un emendamento. Mi pare che i proponenti dell'art. 41 bis, di nuova formulazione, avevano aderito alla modifica dei due termini da 15 a 30:

ALBERTINI: Non siamo d'accordo di fissare i termini!

CONSIGLIERE: Allora una legge potrebbe rimanere?

ALBERTINI: Abbiamo fiducia nel Presidente del Consiglio: egli deve sapere adempiere il suo ufficio, senza fissazione di termini tassativi, che in sede pratica possono forse non essere osservati. Perché si vogliono sempre porre dei limiti alla Presidenza? Se la si nomina, si crede che funzioni; diversamente non si nomina!

MAGNAGO: C'è già il precedente! Si potrebbe includere una proposizione, che preveda, oltre i 15 giorni, una proroga stabilita dal Consiglio. Nel nostro Regolamento qualche termine si può mettere, perché altrimenti si può lasciar dormire le leggi.

PRESIDENTE: Si può lasciare lo stesso termine che c'è per i progetti normali.

C'è una proposta di emendamento all'emendamento che taglierebbe tutto l'articolo, ad eccezione della

prima proposizione, che termina con le parole: "alla competente Commissione.". Tutto il resto cadrebbe. Firmati: Erckert, Amonn, Brugger.

ERCKERT: Quando una legge viene rinviata è assolutamente necessario che tutti i consiglieri siano a conoscenza del testo di rinvio. Sarà poi compito del Consiglio, della Giunta o della Commissione di promuovere la discussione della legge rinviata, e di proporre eventuali nuove proposte. Se ciò non avverrà, vorrà dire che nessuno vuole più quella legge, e in questo caso è meglio che essa cada.

DEFANT: La proposta del Presidente Erckert può in pratica avere anche conseguenze negative. Non è vero affatto che se un consigliere non si interessa della legge e dell'ulteriore studio della legge, la legge stessa non interessi; la legge sui pompieri conferma il mio asserto. I vizi sono sorti 4 o 5 mesi dopo, e non certo perché mancava l'interessamento dei consiglieri, che è sempre stato vivo e costante. Perciò bisogna ovviare a questo inconveniente, onde evitare che questa legge venga insabbiata, come avviene in pratica. Il termine proposto da Scotoni non sarebbe che il campanello d'allarme per la Commissione, per la Presidenza del Consiglio ed eventualmente per la Giunta. Questa è esperienza vissuta, perché la legge sul servizio antincendi l'abbiamo discussa e poi è sparita, e fino ad oggi non si è più vista. Oggi stiamo discutendo il Regolamento e per caso si accenna alla legge sui pompieri; ma se non fosse venuto in discussione questo argomento, la legge dormirebbe i suoi sonni. Di fronte alla realtà da Lei manifestata, sono ben convinto che porre dei termini al compimento dell'attività legislativa è quanto mai opportuno, e stabilire nel contempo quale organo per Regolamento abbia la facoltà di intervenire in questi casi, perché altrimenti finiremo per dimezzare la nostra attività legislativa. Si fissi un termine prorogabile anche di mese in mese. Il Presidente della Commissione chieda al Presidente del Consiglio una proroga, e, se ci sono difficoltà, un'altra proroga; ma è bene che qualcuno abbia il compito di vigilare sul perfezionamento della legge.

PRESIDENTE: Personalmente, che provengo dallo esecutivo, sono favorevole alla proposta del Cons. Erckert, perché ho visto nella pratica che cosa avviene. Si manda la legge a Roma. Se essa viene rinviata allora incominciano i viaggi esplorativi, i sondaggi di chi ha cura che la legge arrivi in porto. Bisogna trattare non per 30 giorni ma anche per mesi. E' vero, come dice Erckert, che se il proponente ha interesse a portarla in porto non la lascerà dormire. La lascerà dormire quando avviene come per la legge sui pompieri, che, proposta in una tal maniera, a Roma non va. Questo è il motivo per il quale può dormire. E' inutile, come

dice Erckert, portare qui le leggi, approvarle e vederle nuovamente rinviate. Quindi è meglio lasciare tempo al tempo, trovare il momento buono per restituirla al Consiglio, farla deliberare dal Consiglio, e inviarla a Roma quando si sa che può andare, e nei termini che può andare. Questo giustifica la proposta dell'avv. Erckert, il quale vuole sottrarre questa nuova procedura a qualsiasi termine e a qualsiasi decadenza.

SCOTONI: Due cose ancora non so comprendere. Intanto l'aspetto della praticità proposto da Erckert, non mi trova consenziente. Una legge votata non è più di Tizio o di Caio o di Sempronio, non è più una cosa che deve essere affidata alla solerzia di un consigliere o della Giunta, è una legge! E quindi è inutile parlare di perorazione o altro. Mi sembra più giusto che venga investito il Consiglio stesso di questo problema, secondo dei termini, che però non devono essere estremamente ristretti, fissati di volta in volta dal Consiglio, che è sempre sovrano. Quando si dà il caso del rinvio di una legge, il Consiglio Regionale, ascoltata la relazione della Giunta, viste le osservazioni del Commissario del Governo, vista la relazione della Commissione competente, si restituisce alla Commissione stessa il progetto di legge per un migliore esame, con l'eventuale ausilio di valenti giuristi, accordando due mesi, tre mesi di tempo, secondo i bisogni. Era solo perché non succedesse quello che è già avvenuto. Qui non ci sono certo pericoli di stroncare una discussione, perché ci troviamo di fronte ad una procedura già nota. Si è vista una legge già avviata restare nel limbo per anni interi senza che se ne sapesse nulla, perciò la richiesta di notizie in questo caso è pienamente giustificata. Ciò non avviene se della cosa è investita la Commissione.

MAGNAGO: Sono per la proposta di Scotoni. La legge già votata dal Consiglio è una legge del Consiglio. Non si può dire che essa è del proponente, il quale può ritirarla o lasciarla dormire un anno o due o farne ciò che vuole. La legge è del Consiglio, ed è il Consiglio che se ne deve occupare; logicamente anche il proponente se ne occuperà, quale membro del Consiglio Regionale, a meno che essa non sia di iniziativa popolare. Con la proposta di sopprimere ogni termine può darsi che la legge finisca nel dimenticatoio. Lo stesso proponente, quando sa che dovrà passare troppo tempo, finirà per disinteressarsi della sua proposta di legge, lasciandola in eredità al suo successore. Un termine qualsiasi ci deve essere, in modo che il Consiglio abbia la possibilità di seguire le varie fasi procedurali. Perché di una legge rinviata o si accetta il rinvio e si ritira la legge per incompetenza o altro; oppure si accetta solo una parte del rinvio, e si ripresenta la legge solo parzialmente modificata. In questo caso ci vuole tempo, perché la Commissione deve ristudiare il provvedimento e la Giunta deve pure consul-

tarsi ecc. La proposta della Commissione verrà in Consiglio; la proposta della Giunta verrà anche in Consiglio, il quale prenderà atto delle varie proposte e deciderà in merito. Ma non porre alcun termine significa lasciare morire la legge, e cose simili possono facilmente succedere. Scotoni giustamente ha detto che se c'è un termine fisso, la Commissione presenterà le sue conclusioni entro questo termine davanti al Consiglio, il quale potrà accogliere le conclusioni della Commissione o invitare la stessa ad approfondire maggiormente il provvedimento, dandole una ulteriore proroga. La Giunta riceve anche il rinvio e se ne può occupare anche essa, indipendentemente da quello che può fare la Commissione, salvo che questa abbia contatti con la Giunta.

La proposta in tal caso può essere che il proponente vada a Roma e prenda gli opportuni contatti, e poi ripresenti un nuovo testo di legge. Questa può essere una proposta. Dopo questi 15 giorni tutto dovrebbe finire, senonché abbiamo un precedente nel nostro Regolamento, e lo si trova all'art. 38, riguardante la procedura delle leggi (legge l'art. 38). Vuol dire che il Consiglio regionale deciderà che la Commissione abbia altri 5 mesi prima di comunicare le sue conclusioni, o che la Commissione non se ne occupi più, o, viceversa, che l'Assessore o la Giunta prendano gli opportuni contatti a Roma ed entro tre mesi riferiscano in Consiglio. Tutto questo il Consiglio può deliberare; ma se la legge non viene più riportata in Consiglio entro un certo tempo, esso non ha più la possibilità di seguire la via della legge, che così va a finire in un cassetto. Perciò penso che si debba aggiungere anche l'emendamento relativo ai termini. In questo modo il Consiglio ha la possibilità di seguire l'ulteriore procedura. Perciò propongo di lasciare la cosa com'è, elevando il termine da 15 giorni a 30, stabilendo che in caso di richiesta di una proroga oltre i 15 giorni, decide il Consiglio Regionale; e ciò perché esso possa, dopo 50 giorni, rivedere la situazione ed occuparsene nuovamente. Questo è il mezzo migliore per seguire il provvedimento in tutte le singole fasi.

ALBERTINI: Mi pare che gli argomenti portati dal Vice Presidente siano di tutela del Consiglio Regionale, il quale vota una legge e poi non la trova più. Il Regolamento non dà alcun mezzo per poter riportare alla luce la legge che è nel cassetto? Prima di tutto questo dato di fatto dimostra che la Presidenza del Consesso legislativo non si preoccupa di vedere se la legge procede o meno! Ma, a parte questa interpretazione, i consiglieri hanno le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, per chiedere a che punto si trovi una determinata legge, per sapere se la Giunta ha preso determinati ed opportuni contatti, ecc. Può anche un gruppo di consiglieri chiedere la convocazione del Con-

siglio; può chiedere alla Presidenza che venga inserito all'Ordine del Giorno un determinato argomento, e così via. Credo che se alcune leggi non sono venute alla luce, la causa deve imputarsi a situazioni oggettive ben motivate, perché si sapeva di urtare contro gravi ostacoli, o perché non si era ancora in grado di poterle esaminare in modo approfondito, ma non già per incuria dei proponenti, per impossibilità del Consiglio Regionale di ritornare sull'argomento, ma, ripeto, per difficoltà positive ed oggettive determinate da considerazioni che ognuno può fare. Ora la Presidenza avrà in evidenza quella determinata legge e saprà quando poterla portare al Consiglio Regionale. Se questa legge non ritorna più, i consiglieri possono fare interrogazioni, interpellanze e mozioni, o chiedere la convocazione del Consiglio. Se vedranno che non si sveglia la Presidenza, possono arrivare addirittura al cambio della stessa, mediante la semplice applicazione del Regolamento, senza dover fissare dei termini perentori alla discussione delle leggi. Perciò mi pare un po' esagerata la richiesta di questi termini perentori e precisi, entro i quali bisogna giudicare. Sono sufficienti quelli già inseriti nel Regolamento, secondo me; per quanto non sia poi una questione di gravità tale, da non poter accogliere...

DEFANT: Apparentemente le osservazioni di Albertini possono andare, però realmente si verifica che quella parte del Consiglio che si dovrebbe interessare ed intervenire a mezzo di interpellanze ecc. ad un certo momento, per ragioni politiche — ricordatevi che siamo rappresentanti di partiti, che rappresentiamo orientamenti che possono mutare di mese in mese... — quel settore del Consiglio che avrebbe interesse ad intervenire, ad un certo momento si arena per particolari interessi interni, e finisce per cedere a pressioni di natura politica. E ciò con quale risultato per l'interesse pubblico? Perché al di sopra di noi c'è l'interesse pubblico, e la legge, quando è entrata in questa sede, è oggetto di interesse pubblico, non di interesse di partito. L'interesse pubblico deve essere tutelato da un meccanismo automatico, previsto dal Regolamento. Lei sa più di me che i termini vengono dati non a capriccio del legislatore, ma per garantire l'interesse del pubblico. Perciò io vedrei ben volentieri la fissazione dei termini — l'ho già detto stamane — e nessun provvedimento legislativo sprovvisto di termini, ha valore pratico. Questo termine manca della caratteristica della inderogabilità, perché abbiamo sentito che può essere prorogato; però, se nessuno si interessa, il Regolamento interviene e prescrive che la legge deve essere perfezionata o, per lo meno, sottoposta ad altro giudizio del Consesso legislativo. In questo senso si può tutelare l'interesse pubblico — non dico l'interesse del partito di maggioranza o di minoranza — che deve essere il supremo interesse di questo Consiglio.

MENAPACE: Gli argomenti portati dal collega Defant possono essere illustrati con un esempio calzante, e il pensiero di molti consiglieri e del Vice Presidente nell'illustrare la proposta Scotoni correva a quella emerita legge sulle Cooperative, che venne approvata una prima volta dal Consiglio Regionale, e rinviata dal Governo; il Consiglio la ridiscusse e la rivotò. Da quel momento si è verificato un fenomeno classico: la legge è scomparsa, non è più stata comunicata al Commissario del Governo perché la rivedesse, cioè sappiamo che è passata in forma privata, ma la legge non è più ricomparsa. E qui, cons. Defant, non c'è stata negligenza da parte del Consiglio, perché ci sono state tre o quattro interrogazioni o interpellanze per sapere che fine avesse fatto quella legge, e per chiedere che ritornasse alla ribalta del Consiglio Regionale. Ecco perché è utile che una indicazione di termini ci sia nel nostro Regolamento, perché fenomeni classici non abbiano più a verificarsi, specialmente quando il Consiglio ha dato per ben due volte la sua approvazione ad un progetto di legge.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo sul comma preletto è pregato di alzare la mano: unanimità.

Altro emendamento: Introdurre dopo la parola "Commissione", alla quinta riga, le parole "vale la procedura prevista dall'art. 38 del presente Regolamento.". Il rimanente testo dell'articolo cade. L'emendamento è proposto da Magnago, Stötter, Pruner.

EROKERT: Mi sembra in via generale che una legge rinviata deve essere nuovamente trattata e non insabbiata; ma non mi piacciono questi termini. Del resto, appena un provvedimento passa alla Commissione, esso è disciplinato dagli articoli, che prevedono in quale termine la Commissione deve svolgere la sua attività. Devono valere i termini previsti per gli altri progetti, quindi non credo necessaria una nuova disciplina. Del resto, anche se si adotta la procedura dei 40 giorni, che cosa si verificherà? Il progetto e la relazione della Commissione saranno presentati al Consiglio, e il Consiglio o riesaminerà la legge o non sarà in grado di riesaminarla e la restituisce alla Commissione. Ma, come già detto, appena la legge sarà rinviata e passata alla Commissione per l'esame, allora abbiamo già i termini degli altri articoli. Il Presidente poi è obbligato a convocare il Consiglio per trattare il progetto esaminato dalla Commissione. Per ciò che riguarda quanto menzionato dal Prof. Menapace, cioè che una legge è stata presentata due volte in Consiglio, ciò non può essere; la legge deve essere sottoposta al Governo per la approvazione o meno. Né la Giunta né alcun altro può ritirare arbitrariamente un provvedimento già deliberato dal Consiglio, e spetterà alle competenti autorità e al Consiglio dei Ministri di accettar-

lo o respingerlo. Questa cosa non doveva assolutamente verificarsi.

MAGNAGO: Già l'art. 38 dice questo. (legge l'art. 38). Il Consiglio Regionale quindi deciderà, e darà alla Commissione altro tempo, qualora sia necessario; ma non è possibile che di una legge rinviata da parte del Governo, il Consiglio non si occupi più, quando magari l'ha esaminata e discussa per settimane? Perciò sono d'accordo di stralciare quanto segue dopo le parole "la Commissione.", e dire "la procedura da seguire è quella prevista dall'art. 38 del presente Regolamento.". Non so se va bene com'è adesso.

RAFFAELLI: "di rimetterlo ai componenti la Commissione, i quali seguono la procedura prevista, ecc.."

MAGNAGO: "La quale si atterrà alla procedura.", perché non c'è solo la procedura ma vi sono anche i termini.

PRESIDENTE: Anche il Presidente deve attenersi a quella procedura, quindi "vale la procedura fissata dall'art. 38.". Allora poniamo in votazione l'art. 41 bis, inteso che la seconda parte dell'articolo proposto da Raffaelli e Scotoni viene soppressa, e viene inserito il richiamo all'art. 38: unanimità. Poniamo in votazione l'art. 41 bis con i due emendamenti già approvati: unanimità.

Proporrei, se il Consiglio è d'accordo, prima di iniziare la "Sezione della procedura e disciplina delle sedute — Della discussione e votazione.", di ritornare all'art. 22. Se il Consiglio è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

La discussione si è impelagata sull'art. 25. All'art. 25 incominciano le norme per il riscontro delle eleggibilità. Ci sarebbe la proposta di varare un art. 30 bis — dato che col 30 si chiude la procedura per l'accertamento della eleggibilità — il quale direbbe: "Compito della Commissione è anche l'accertamento dei casi di incompatibilità dei Consiglieri e di riferirne al Consiglio.", a firma Erekert, Turrini, Rosa.

NARDIN: Si aggiunge il 30 bis che suona come preletto. Il 31 dice: "La Commissione darà relazione del suo lavoro al Consiglio regionale che delibera.."

PRESIDENTE: Delibera sui casi di ineleggibilità, mentre sull'incompatibilità non ha niente da deliberare il Consiglio. Quindi direi di lasciare i due articoli separati. Se siete d'accordo sulla proposta di formare il 31 bis, possiamo continuare col 25 e 26.

BRUGGER: Il 25 rimane?

PRESIDENTE: Il 25 rimane perché riguarda la eleggibilità. Poi c'è l'art. 26 e l'emendamento Flaim, Paris, Molignoni, che dice "sopprimere l'art. 26.."

MOLIGNONI: Lo ritiro.

PRESIDENTE: L'art. 26 è posto ai voti: unanimità.

Art. 27. E' posto ai voti l'art. 27: unanimità.

Art. 28. E' posto ai voti l'art. 28: unanimità.

Art. 29. E' posto ai voti l'art. 29: unanimità.

Art. 30. E' posto ai voti l'art. 30: unanimità.

Art. 31. E' posto ai voti l'art. 31: unanimità.

Art. 32. E' posto ai voti l'art. 32: unanimità.

Art. 33. E' posto ai voti l'art. 33: unanimità.

Della procedura e della disciplina delle sedute.

Art. 42. E' posto ai voti l'art. 42: unanimità.

Art. 43. E' posto ai voti l'art. 43: unanimità.

Art. 44.

All'art. 44 ci sono due emendamenti, a firma Raffaelli e Scotoni:

2. comma, 2. riga; sopprimere le parole "né discutere né,,.

Alla fine dell'articolo aggiungere "nel merito dell'argomento,,.

Quindi, qui, secondo i proponenti, dovrebbe essere possibile la discussione e non la deliberazione.

RAFFAELLI: Infatti era una limitazione eccessiva. La proposta di inserimento di un nuovo argomento all'ordine del giorno, già comporta la necessità di una discussione, mentre, a rigor di termini, secondo la lettera della dizione precedente, uno potrebbe al massimo proporre in termini estremamente laconici l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ed uno che si opponesse non potrebbe neanche dirne le ragioni. Ma bisogna discutere sull'opportunità di inserire o meno questo argomento all'ordine del giorno, e quindi la limitazione va tolta.

ALBERTINI: Mi pare che quando il Consiglio Regionale è convocato con un determinato ordine del giorno non si dovrebbero inserire altri argomenti se non attraverso una votazione a scrutinio segreto, e su proposta preventiva al Presidente. Perché è il Presidente che propone, non un consigliere. Il Consigliere lo deve chiedere per iscritto al Presidente. Il Presidente nel comunicare la proposta dirà qualche cosa, e quindi seguirà la votazione. Se non fosse così, ogni consigliere potrebbe fare delle interminabili discussioni. E' giusto che la proposta venga fatta dal Presidente su segnalazione preventiva di un consigliere, anche per una ragione di disciplina nella trattazione organica delle materie. Il Consiglio non solo regionale, ma anche comunale ed altri, non possono né deliberare né discutere se non sulle materie poste all'ordine del giorno, e l'eccezione è valida solo se determinata dalla votazione prescritta e senza nessuna discussione.

RAFFAELLI: In pratica si è sempre seguito, salvo rarissime eccezioni, l'ordine del giorno proposto dalla Presidenza; ora si tratta di stabilire se coloro che propongono l'inserimento di altro punto all'ordine del giorno, non previsto prima dalla Presidenza, abbiano o meno la facoltà di illustrare agli altri consiglieri le ragioni, per cui chiedono il voto favorevole sulla proposta di inserimento. Se sarà concessa questa facoltà — e mi pare che non si possa negare, come non si può negare la facoltà contraria di opporsi — allora va tagliato quello che noi abbiamo proposto di tagliare e va aggiunto quello che noi abbiamo proposto di aggiungere. Non per offendere l'istituto della Presidenza, ma in questo caso l'illustrazione della proposta può essere fatta solo dai proponenti. Nel caso che non venissero accettati gli emendamenti, solo il Presidente potrebbe parlare sulla proposta ed esprimere i suoi apprezzamenti personali. Non ritengo che ciò sia sufficiente, perché i proponenti hanno le loro buone ragioni; il Presidente d'altra parte ha sempre la facoltà, quando i proponenti o coloro che si oppongono entreranno in merito al punto dell'ordine del giorno proposto, di richiamare la facoltà di parola. Quindi c'è sempre una valvola di sicurezza nella facoltà discrezionale e disciplinare del Presidente.

MAGNAGO: Noi dobbiamo rimanere fermi sul principio che sulle materie non iscritte all'ordine del giorno non si può né discutere né deliberare. In caso di richiesta di inserire un nuovo argomento all'ordine del giorno, convengo che sia data la facoltà di illustrare tale richiesta, ma propongo che venga inserito l'avverbio "brevemente,, , in modo da evitare delle inutili lungaggini, e dar modo al Consiglio di esprimersi celermente sulla proposta, mediante votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: Direi che la proposta del dr. Magnago è giusta. Bisogna pure che parli il proponente, che illustri la sua richiesta; però, pur ammettendo che parli "brevemente,, , non si può impedirgli di entrare nel merito, perché nel merito deve entrare per forza, se deve dimostrarne la necessità. Io direi, sempre se siete d'accordo, di formulare il seguente emendamento: "di illustrare le ragioni della proposta,,.

Emendamento all'art. 44, a firma Magnago, Stötter e Raffaelli: Dopo la parola "proposta,, aggiungere: "e con facoltà di uno dei proponenti di illustrare brevemente la richiesta,, , e cade il resto.

Chi è d'accordo con questo emendamento è pregato di alzare la mano: maggioranza, 3 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 44 con l'emendamento già approvato: maggioranza.

Art. 45. Emendamento Raffaelli e Scotoni: 2. comma, 2. riga, sopprimere le parole "salvo che il Consi-

glio deliberi altrimenti,,.

3. comma, 2. riga, sostituire "trascritti,, con "raccolti,,.

RAFFAELLI: Abbisogna di una spiegazione, cioè abbiamo noi bisogno di una spiegazione, perché se la frase "salvo che il Consiglio deliberi altrimenti,, si riferisce alla facoltà data all'art. 48 ed espressa con la frase "Il Consiglio può decidere per alzata di mano che non si rediga processo verbale di una seduta,, , allora non saremmo d'accordo ed infatti anche all'art. 48 abbiamo proposto una modifica, nel senso che può essere opportuno che di certe discussioni riservate non si rediga regolare verbale, però all'art. 48 noi proponiamo che sia assunta registrazione per lo meno delle deliberazioni adottate. In quanto poi alla sostituzione della parola "trascritti,, con la parola "raccolti,, , si propone di tenere i verbali non nella tradizionale forma della scrittura a mano, ma raccolti in apposito volume dattiloscritto; e ciò per ragioni di ordine pratico, e per una considerazione umanitaria verso lo ammannuense. Per questo si propone di dire "raccolti,, invece che "trascritti,, , perché la trascrizione indica proprio la trascrizione in apposito registro.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento al 2. comma, 2. riga, dove è proposto di sopprimere le parole "salvo che il Consiglio deliberi altrimenti,,.

RAFFAELLI: E' possibile ottenere il chiarimento che ho chiesto? Mi pare di non essere stato inteso.

MITOLO: E' approvato lo stesso!

PRESIDENTE: L'emendamento è approvato.

RAFFAELLI: Senza convinzione!

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento al 3. comma, 2. riga: sostituire le parole "trascritti,, con "raccolti,,: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 45 emendato: unanimità.

Art. 46. E' posto ai voti l'art. 46: unanimità.

Art. 47. E' posto ai voti l'art. 47: unanimità.

Art. 48. C'è un emendamento Raffaelli e Scotoni, all'ultimo comma, inteso a sopprimere la frase: "non si rediga processo verbale di una seduta riservata,, , sostituendola con la seguente: "il processo verbale sia limitato alla registrazione delle eventuali deliberazioni,,.

Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 48 nel suo complesso: unanimità.

Art. 49. E' ritirato l'emendamento Scotoni e Raffaelli.

C'è un altro emendamento a firma Nardin, Scotoni e Raffaelli, che propone la seguente dizione: "comuni-

ca al Consiglio i messaggi, le lettere e le petizioni pervenute,,. Sarebbe una aggiunta?

NARDIN: E' previsto anche in articoli successive, perché in caso di carenza farebbe testo il Regolamento della Camera.

ALBERTINI: Dovrebbe chiarire le ragioni di questa "petizione,, , perché anche questa è una novità che non troviamo in altri articoli.

NARDIN: Un gruppo di cittadini può inviare al Consiglio una petizione, attraverso la quale si chiede che venga varato un determinato disegno di legge, tanto per citare un esempio. Se la Camera lo prevede nel proprio regolamento, perché altrettanto non deve essere fatto anche da noi? E' una forma giusta e democratica, che non intralcia affatto il nostro lavoro, anzi consente ai cittadini di presentare queste petizioni per richiamare l'attenzione del Consiglio.

MENAPACE: E' stato rilevato giustamente, qualche giorno dopo terminati i lavori della Commissione, che erano state dimenticate le petizioni. Le petizioni fanno parte di tutti i consessi legislativi, senza nessuna distinzione. Ogni consesso legislativo conosce lo istituto delle petizioni, che è un atto steso dai cittadini e presentato all'Assemblea. Un caso avvenuto nel Consiglio Regionale fu quello della casa da gioco di Riva. I consiglieri della passata legislatura ricorderanno che venne presentata una petizione, non so con quante centinaia di firme di cittadini di Riva, per chiedere che il Consiglio esaminasse, come fece, l'oggetto della casa da gioco. Nel nostro regolamento provvisorio avevamo anche prevista la petizione, che era menzionata in due articoli. Quindi ritengo necessario, e non facoltativo, di regolamentarla anche in questo Regolamento.

PRESIDENTE: Per conoscenza leggo gli art. 48 e 49 del Regolamento della Camera (legge). Speriamo che le petizioni non siano troppo lunghe!

ALBERTINI: Ma qual'è la ragione pratica?

NARDIN: "Fa un riassunto delle petizioni,,.

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione l'art. 49 con l'aggiunta: "comunicà al Consiglio i messaggi, le lettere e le petizioni pervenute,,.

RAFFAELLI: Vorrei sapere se si può votare a favore e anche contro, perché ho visto qualche consigliere votare prima sì e poi no.

PRESIDENTE: Ci avrà ripensato!... (Risa).

NARDIN: Meglio il piede in due scarpe che in una...

PRESIDENTE: C'è una richiesta di rifare la votazione, perché il segretario non è arrivato a contare.

MAGNAGO: L'art. 41 del regolamento del Senato prevede l'istituto della petizione, ed è quella la fonte alla quale hanno attinto i proponenti dell'emendamento.

ALBERTINI: Siamo contrari alla petizione e non al resto dell'articolo, perché è un istituto che in pratica non risolve niente. Del resto una eventuale richiesta di cittadini può sempre essere inoltrata.

PRESIDENTE: Siamo in votazione. Si potrebbe correggere e mettere "un riassunto,,", come è detto negli altri regolamenti. Si potrebbe dire: "i messaggi, le lettere e un riassunto delle petizioni pervenute,,". Pongo in votazione l'emendamento come formulato: 26 favorevoli, 7 contrari. L'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'art. 49 emendato: maggioranza, 3 contrari. L'articolo è approvato.

Art. 50. E' posto in votazione l'art. 50: unanimità.

Art. 51. Emendamento Raffaelli e Scotoni; al primo comma modificare il termine di 60 giorni in "30 giorni,,".

DEFANT: Qui dovrebbe entrare in campo l'autorità del Presidente. L'esperienza che abbiamo fatta ci insegna, e Menapace può confermare, che 30 giorni rappresentano un termine troppo breve, sia per il meccanismo interno del Consiglio, sia per la scarsità di funzionari, sia anche per il lavoro di tipografia. Sarebbe già molto che fosse osservato il termine di 60 giorni.

MENAPACE: Durante la discussione è stato fatto cenno a questo particolare e il Presidente stesso e gli altri membri hanno aderito al criterio dei 60 giorni, che non è dovuto solo ai rilievi fatti ora dal cons. Defant circa il tempo necessario per la trascrizione, perché in questo caso bisogna vedere le cose da vicino. Il trascrivere un malloppo dallo stenogramma, quando si tratta di sedute come quella di oggi, non è uno scherzo né una cosa da fare in tre minuti. La stessa cosa è stata aggravata dalla introduzione dell'apparecchio, perché si deve stenografare nuovamente e quindi trascrivere. Oltre a questi fatti che possono andare da un minimo di 10 ad un massimo di 15 giorni, c'è il fatto delle tipografie. Non ad una ma a due tipografie siamo ricorsi, a Trento e a Bolzano, e tuttavia molte volte, prima di 40-50 e anche 60 giorni non sono state in grado di fornire una prima bozza del testo presentato.

E' accaduto che un verbale è stato trattenuto per circa tre mesi in tipografia, nonostante le sollecitudini nostre. Ora questo lavoro non lo può fare nessuno. E' impossibile arrivare alla preparazione delle seconde bozze, prima del termine di 60 giorni, anche tenendo presente il fatto delle due tipografie di cui ci pos-

siamo servire. Quello è il risultato della pratica di questi anni, aggravata anche dalla presenza dell'incisore, che, invece di accelerare il lavoro, lo ha piuttosto ritardato e complicato. Quindi prego di conservare il termine di 60 giorni per la compilazione dei verbali, a meno che, come hanno fatto le Assemblee della Sardegna e della Sicilia, non acquistiamo una tipografia per il nostro esclusivo lavoro. Allora superiamo l'ostacolo, perché in quel caso il lavoro può essere svolto normalmente da questa tipografia; ma altrimenti, dovendo servirci di comuni tipografie, accade normalmente che il lavoro viene fatto in un lasso di tempo che non può essere inferiore ai 30 giorni.

PRESIDENTE: E' ritirato l'emendamento; resta l'articolo com'è.

MITOLO: Anch'io sono contrario alla riduzione del termine, ma per un'altra considerazione. Vorrei che entrasse nella prassi del Consiglio — che del resto è prassi della Camera, come mi insegna Paris — che ogni consigliere riveda le bozze o addirittura il testo stenografico del proprio intervento. Noi parlando improvvisiamo e non sempre la forma è la più corretta, come del resto accade dovunque; sarebbe bene perciò che ai consiglieri fosse concesso di rivedere e correggere i propri interventi, sempre salva la facoltà del Presidente di controllare che non sia modificata la sostanza dei singoli interventi. Ma, come avviene al Parlamento ed al Senato, anche qui sarebbe utile ed opportuno che ogni consigliere, prima che venga pubblicato il resoconto stenografico del proprio intervento, avesse la possibilità di rivedere il resoconto, oppure la bozza.

RAFFAELLI: Abbiamo ritirato l'emendamento per le considerazioni fatte dalla Presidenza del Consiglio e da Menapace. Per me non sono d'accordo con l'avv. Mitolo sulla possibilità di rivedere il proprio intervento, perché su quella strada l'intervento diventa qualche cosa di completamente diverso. Infatti la fedeltà di un verbale non deve essere toccata neanche da esigenze di forma.

MITOLO: Perché se lo fanno alla Camera non lo dobbiamo fare noi?

MENAPACE: La materia è di competenza del Presidente, il quale può accettare questo criterio. A questo proposito potrebbe ricordare il Vice-Presidente Magnago che era stata concessa questa facoltà introdotta come uso, e difatti le singole parti venivano consegnate, dopo la trascrizione dattiloscritta, ai singoli consiglieri. Ma che cosa accadeva? Che certi plichi di fogli non venivano più di ritorno, bisognava fare una accurata richiesta e andarli a ripescare nelle mani del consigliere. Tuttavia la richiesta dell'avv. Mitolo, in linea di principio, sempre ammesso che il Presidente

abbia intenzione di accordare questa facoltà, non è cattiva, perché i testi risultano certo un po' scossi.

Non siamo in una Regione dotata di elevata facoltà verbale. Se voi vedeste il testo integrale trascritto fedelmente dallo stenografo, vi sentireste rizzare i capelli in testa. Vi sono su trenta righe novanta errori ed anche più, e questi fatti bisogna che si aggiustino. Quindi, fra la fedeltà assoluta a cui alludeva Raffaelli e la forma c'è sempre una via di mezzo, per cui indubbiamente una revisione da parte del consigliere, che si impegni a restituire il suo intervento con rapidità, può essere anche accordata. Per esempio il Presidente Odorizzi aveva riveduto parecchi suoi interventi, quando si trattava di lunghi interventi su determinate materie, in discussioni del bilancio, e così avevano fatto altri consiglieri ed Assessori; perciò è sempre in facoltà del Presidente di accordare tale revisione che può essere utile, controllando che il tempo non diventi superiore ai 40 giorni per questo fatto.

DEFANT: Ho sentito Raffaelli parlare di richiamo alla fedeltà, e a questo proposito mi ricordo di un mio lunghissimo intervento, durante il quale avevo recato ben 55 dati, che pretendevo fossero riprodotti con la massima esattezza possibile, perché sono dati accertati in campo statistico. Si parlava di affari grossi avvenuti nel 1882. Ebbene ho visto riportato nel verbale che l'ammontare dei danni era di 500 miliardi di valuta di allora, di corone! Sarebbe come dire 50 mila miliardi di oggi! Cosa inammissibile! Che impressione alla pubblica opinione farà questo verbale! Il consigliere, secondo me, deve e può correggere, ma ne parlerò alla fine di questo Regolamento. So che molte parole non sono bene udite dai funzionari preposti al servizio stenografico. Anche questo è un fatto che ci costringe a ritornare sullo stenoscritto e sulla riproduzione del testo, non nel senso di voler modificare il senso delle parole ma di correggere riportando con esattezza ciò che si è detto. Questa necessità è avvalorata da quattro anni di esperienza.

PRESIDENTE: Riservandomi di decidere su tale argomento, pongo in votazione l'art. 51 così come è, essendo stato ritirato l'emendamento: maggioranza, 1 astenuto.

Art. 52. E' posto ai voti l'art. 52: maggioranza.

Art. 53. E' posto a voti l'art. 53: unanimità.

Art. 54: C'è un emendamento a firma Nardin, Scotoni e Raffaelli:

Sostituire la prima parte con le parole "Dopo un secondo richiamo all'ordine nella seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere... ecc.". In complesso, invece che il Presidente, è il Consiglio.

ALBERTINI: Bisogna vedere se pone in votazione o meno, se discute o meno.

NARDIN: Se propone, per forza!

TURRINI: Se è facoltà del Presidente!

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento che, invece che al Presidente, dà al Consiglio la possibilità di escludere il consigliere.

PARIS: Bisogna discutere la cosa. Mi pare che il Presidente in effetti dispone, però ci vuole una specie di ratifica da parte del Consiglio, ed è anche ammessa la difesa, vorrei dire, dell'espulso. Perché molte volte, nella foga del discorso, può darsi che affiorino delle frasi, delle parole che corrono più in là di quanto realmente va il pensiero. Quindi direi: dispone il Presidente, con successiva approvazione da parte del Consiglio.

MITOLO: Che proponga il Presidente!

GELPI: Ci troviamo di fronte ad un caso di recidiva che comporta l'aggravante. Penso che la difesa di quello che dovrebbe essere l'imputato non possa ammettersi nel caso nostro; io lascierei al Presidente questa facoltà discrezionale, perché altrimenti non si fa che mettere in agitazione il Consiglio e far nascere una discussione anche più grave di quella per cui si interviene.

NARDIN: L'art. 114 del Senato dice "(legge)". In tutti i casi il Presidente propone, fa la proposta alla Assemblea; è giusto invece che poi, recidivo o meno, il consigliere possa discolarsi; è un principio elementare. Non si può togliere la possibilità al consigliere di difendersi, spiegare ed anche subire quella sanzione che il Consiglio riterrà opportuna.

AMONN: Per me, il Presidente è eletto con precise competenze, fra le quali c'è anche quella di tenere la disciplina nel Consiglio Regionale. Perciò sono favorevole all'articolo come è e sfavorevolissimo all'emendamento, che diminuirebbe la competenza del Presidente da noi tutti eletto.

MENAPACE: Nella sostanza mi ha preceduto il cons. Amonn. Questa è una facoltà che è sempre riconosciuta al Presidente. Perché anche quando volessimo osservare l'ipotesi della spiegazione da parte del consigliere, cadremmo in contraddizione, in quanto il consigliere è già stato richiamato una volta; lo dice lo art. 53: "Il consigliere, che ha compiuto questa prima infrazione si scusa...". Se poi il suo atteggiamento persiste, non vi è più ragione di ascoltare spiegazioni, ed in quel momento è giusto che l'autorità, preposta alla Assemblea, possa prendere dei provvedimenti. Infatti il regolamento della Sicilia, che ha la paternità diretta di questo articolo, è identico, e dice che, quando si

tratta di un secondo richiamo, il Presidente decide e può disporre l'esclusione dall'aula, e stabilisce, a sua discrezione, se deve essere esclusione o censura, a seconda della gravità del fatto. Abbiamo conferma di questa tesi nel successivo articolo 48. Anche in altre istituzioni maggiori e nella assemblea siciliana vi è accanto al Presidente, per l'esecuzione di questa norma, l'istituto dei questori, che noi non abbiamo previsto mai, neanche all'inizio, perché ritenevamo che non fosse un istituto necessario da noi, per quanto forse sotto altri aspetti potrebbe esserlo. Ma comunque conferma che la polizia del Consiglio spetta al Presidente, e qui mi sembra che non possiamo demandare al Consiglio di mettere in discussione un provvedimento che deve prendere il Presidente.

PARIS: A me pare che va bene. C'è un primo richiamo e poi un secondo richiamo. C'è però un problema. Qui tutti i consiglieri hanno gli stessi diritti. Il Presidente è eletto a dirigere la discussione, a mantenere la disciplina, ma la domanda che deve sorgere in questo momento è se il Presidente abbia la facoltà di privare un Consigliere di un preciso diritto. Ora, secondo me, tale facoltà non dovrebbe spettare al Presidente; e ciò non perché non abbia fiducia nell'attuale Presidente o nei futuri, né perché penso di incorrere in questa sanzione (risa), ma perché dovrebbe essere l'organo collegiale che pronunzia questa sanzione. Questa è la questione da esaminare. Si priva il consigliere nientemeno che del diritto di rappresentanza per una giornata o più.

MENAPACE: Credo che la seconda osservazione di Paris possa essere forse eccessiva, perché quando il Presidente ha applicato la censura non deve applicare la esclusione; quindi il consigliere rimane al posto che gli è stato assegnato per elezione. Quando si tratta di escludere, allora l'art. 55 rimette al Consiglio la cosa. Quindi, se questo provvedimento prende un certo aspetto di gravità, allora il Presidente rimette la cosa al Consiglio. Mi pare che così abbiamo salvaguardata la dignità del Presidente e anche quella del Consiglio.

MITOLO: L'on. Paris trova strano che un provvedimento disciplinare privi il consigliere del diritto di rappresentanza, ma questo è implicito nel fatto che il provvedimento è stato già da noi accolto e disciplinato. Niente di strano; piuttosto non sarei alieno dall'accettare la proposta che riguarda la facoltà concessa al consigliere, che sia richiamato e censurato, di discolarsi. Questa facoltà dovrebbe essere regolata se richiesta dal Consigliere, mentre la lascerei sempre al Presidente. Cioè a dire: "Il consigliere che venga richiamato con la esclusione o censura, ha facoltà di discolarsi se il Presidente glielo accorda," e ciò anche

per dare la possibilità di una spiegazione utile, che sempre può essere data in caso di gravi provvedimenti.

GELPI: Penso che la possibilità di scusarsi rimane sempre al Consigliere in sede di lettura del verbale nella seduta successiva; là può sempre intervenire e spiegare il suo pensiero.

NARDIN: Alla Camera ed al Senato seguono questa procedura; perché al Consiglio regionale si deve fare qualche cosa di particolare?

ALBERTINI: E perché dobbiamo fare quello che fanno alla Camera ed al Senato?

NARDIN: Io credo che siano abbastanza buoni maestri, la Camera ed il Senato! Non andiamo a fare i maestri in questo campo!

MITOLO: Sono di diverso avviso del cons. Nardin. Certi spettacoli non li vediamo qua dentro!

PRESIDENTE: Cons. Mitolo, non ha chiesto la parola!

Pongo in votazione l'emendamento Nardin, Scotoni e Raffaelli, che dice: "il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere,,.

L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 54: approvato.

Art. 55. Ci sono due emendamenti proposti da Raffaelli e Scotoni:

1. comma, alla fine, aggiungere "comprese nella stessa sessione,,"; 2. comma, ultima riga, sopprimere le parole "senza discussione,,".

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo "comprese nella stessa sessione,,": l'emendamento è accettato, contro 6 contrari.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole "senza discussione,,": 3 favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento è respinto. Viene posto in votazione l'art. 55 con l'emendamento approvato: maggioranza favorevole, 4 astensioni.

Art. 56. E' posto in votazione l'art. 56: unanimità.

Art. 57. E' posto in votazione l'art. 57: approvato.

Art. 58. C'è un emendamento modificativo al 2. comma, a firma Nardin, Scotoni, Raffaelli: "La forza pubblica non può entrare nell'aula riservata al Consiglio e nei locali adiacenti, se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa e tolta la seduta,,".

ALBERTINI: Allora è inutile!

RAFFAELLI: Non è inutile. Ha un senso preciso. Mi pare chiaro che la forza pubblica può intervenire quando ufficialmente il corpo legislativo non sia più in seduta. C'è un consigliere talmente facinoroso da richiedere l'intervento della Forza pubblica? Ebbene, la Forza pubblica interviene contro di lui personalmente che in quel momento non è nel consesso legislativo, in funzione! Questo il senso della differenza fra la seduta che continua e la seduta che è tolta. Non è che s' voglia togliere la seduta per dar modo di scappare al Consigliere che ha paura della Forza pubblica, secondo il pensiero di Albertini.

ALBERTINI: E' tutt'altro che il mio pensiero...

RAFFAELLI: L'intervento è a titolo personale, perché se un consigliere o più consiglieri privatamente e personalmente si sono resi degni dell'intervento della forza pubblica, può essere richiesto; ma mentre dura ufficialmente la seduta del Consiglio, dell'organo legislativo, non può essere ammesso l'intervento della forza pubblica.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento "dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta": 17 favorevoli, 10 contrari. L'emendamento è approvato. Pongo in votazione l'art. 58: 13 favorevoli, 15 contrari. L'art. 58 è cancellato.

ALBERTINI: Quello emendato è stato respinto.

NARDIN: Tutto l'articolo.

MAGNAGO: E' stato respinto l'articolo con l'emendamento, ma non è stato respinto l'articolo come proposto dalla Commissione.

RAFFAELLI: Ma era stato approvato l'emendamento!

PARIS: No, no!

(Rumori vivissimi, il Presidente scampanella).

Presidente: Art. 59.

MITOLO: Non sono d'accordo con l'interpretazione data da Magnago, perché noi abbiamo votato prima lo emendamento che è stato approvato; il che significa che l'articolo 58, così com'è formulato nel testo, è cambiato. Poi abbiamo votato tutto l'articolo e l'articolo è stato bocciato.

MAGNAGO: Ma quale articolo?

MITOLO: Il 58 emendato. Non esiste più l'articolo nella forma originale!

NARDIN: Adesso non lo può più riproporre.

MAGNAGO: Posso benissimo riproporre l'art. 57 bis; nessuno può negare che io possa riproporre l'art. 57 bis!

NARDIN: Ma non nella stessa forma!

MAGNAGO: Questo è affar mio; nella stessa forma!

PRESIDENTE: Se mi viene proposto un articolo...

NARDIN: E' l'articolo 60 del Regolamento.

MAGNAGO: Ma non propongo lo stesso articolo!

PRESIDENTE: Il mio pensiero in materia è esattamente quello. Noi abbiamo respinto l'art. 58, quindi il 58 non esiste più. Nessuno può impedire comunque di ripresentare un articolo che abbia anche lo stesso senso del 58, ma che non sia tale.

NARDIN: Se contrastante con il 58, lo può certo presentare...

MENAPACE: Per mozione d'ordine. Siccome discutiamo con il vecchio regolamento siamo obbligati ad accettare l'art. 74, che prescrive che non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi, ed emendamenti contrastanti con le precedenti deliberazioni del Consiglio, adottate sull'argomento. Il Presidente decide inappellabilmente.

PRESIDENTE: Il Presidente decide come ve lo ha già detto. Leggevo l'art. 59, come avevo incominciato a fare, se non mi aveste interrotto da destra e da sinistra. E, ripeto, se c'è bisogno che intervenga la forza pubblica, la forza pubblica interverrà, ci sia o non ci sia l'articolo!

Art. 59.

GELPI: C'è una osservazione. Non riesco a capire una formulazione di questo genere "Nessuna persona estranea al Consiglio, salvo il personale addetto, può per alcun motivo introdursi nell'emiciclo ove siedono i suoi membri". I membri di chi? Dell'emiciclo?

ALBERTINI: Dove siedono i consiglieri!

PRESIDENTE: C'è un emendamento che dice "ove siedono i consiglieri".

BRUGGER: C'è un altro emendamento.

MENAPACE: Si tratta di una piccola mozione d'ordine. Siccome l'articolo l'abbiamo già votato, il Presidente può accettare come raccomandazione quell'emendamento di forma.

PRESIDENTE: E' un emendamento di forma.

MENAPACE: Questo può andare.

PRESIDENTE: La materia non è certo divertente, ma prego un po' di attenzione. Al secondo comma c'è un emendamento, che dice: "L'ammissione alle tribune e all'aula per il pubblico, per la stampa e la forza pubblica, è regolata con norme stabilite dal Presidente.". L'emendamento è di Brugger, Forer, Schatz.

MITOLO: Non è proponibile! Come si può mettere sullo stesso piano il pubblico, la stampa e la forza pubblica? Allora mettete anche i cani!

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento: approvato.

Pongo in votazione l'art. 59: approvato.

Art. 60. E' posto ai voti l'art. 60: unanimità.

Se i Signori desiderano, io sono disposto anche a sospendere le sedute.

CONSIGLIERI: Altrettanto!

PRESIDENTE: Si riprende domani alle ore 10.

(Ore 18,15).

